

Gazzetta ufficiale

C 113

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

52° anno
16 maggio 2009

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

2009/C 113/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* GU C 102 del 1.5.2009 1

V *Avvisi*


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia


2009/C 113/02 Causa C-345/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich — Austria) — Gottfried Heinrich [Art. 254, n. 2, CE — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Art. 2, n. 3 — Regolamento (CE) n. 622/2003 — Sicurezza dell'aviazione — Allegato — Elenco degli articoli vietati a bordo di aeromobili — Assenza di pubblicazione — Efficacia vincolante] 2

IT

2009/C 113/03	Causa C-445/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Danske Slagterier/Bundesrepublik Deutschland (Misure di effetto equivalente — Polizia sanitaria — Scambi intracomunitari — Carni fresche — Controlli veterinari — Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro — Termine di prescrizione — Determinazione del danno)	2
2009/C 113/04	Causa C-489/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttive 93/36/CEE e 93/42/CEE — Appalti pubblici — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture — Forniture per gli ospedali)	3
2009/C 113/05	Causa C-510/06 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato del gluconato di sodio — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Politica comunitaria della concorrenza — Parità di trattamento — Fatturati rilevanti — Circostanze attenuanti)	3
2009/C 113/06	Causa C-113/07 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 marzo 2009 — Selex Sistemi Integrati S.p.A./Commissione delle Comunità europee, Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) (Impugnazione — Concorrenza — Art. 82 CE — Nozione di impresa — Attività economica — Organizzazione internazionale — Abuso di posizione dominante)	4
2009/C 113/07	Causa C-169/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung (Libertà di stabilimento — Previdenza sociale — Sistema sanitario nazionale finanziato dallo Stato — Sistema di prestazioni in natura — Sistema di rimborso delle spese anticipate dall'assicurato — Autorizzazione all'apertura di un ambulatorio privato che fornisce assistenza odontoiatrica — Criterio di valutazione del fabbisogno che giustifica l'apertura di un istituto di cura — Obiettivo di mantenere un servizio medico od ospedaliero di qualità, equilibrato e accessibile a tutti — Obiettivo di prevenire un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale — Coerenza — Proporzionalità)	4
2009/C 113/08	Causa C-256/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf [Codice doganale comunitario — Rimborso di dazi doganali — Art. 29, nn. 1 e 3, lett. a) — Valore in dogana — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 145, nn. 2 e 3 — Considerazione, nell'ambito della determinazione del valore in dogana, dei pagamenti effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di vendita — Applicazione nel tempo — Norme sostanziali — Norme di procedura — Retroattività di una norma — Validità]	5
2009/C 113/09	Causa C-270/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato — Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari — Direttiva 85/73/CEE — Regolamento (CE) n. 882/2004]	5
2009/C 113/10	Causa C-275/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Transito comunitario esterno — Carnet TIR — Dazi doganali — Risorse proprie delle Comunità — Messa a disposizione — Termine — Interessi di mora — Norme di contabilizzazione)	6




<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 113/11	Causa C-309/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen (Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari — Direttiva 85/73/CEE)	6
2009/C 113/12	Causa C-320/07 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 marzo 2009 — Antartica Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), The Nasdaq Stock Market Inc. [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5 — Diniego di registrazione — Marchio anteriore di notorietà NASDAQ — Segno figurativo «nasdaq» — Uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi offerti asseritamente a titolo gratuito — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pubblico pertinente]	7
2009/C 113/13	Causa C-326/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 56 CE — Statuti di imprese privatizzate — Criteri di esercizio di taluni poteri speciali detenuti dallo Stato)	7
2009/C 113/14	Causa C-348/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Turgay Semen/Deutsche Tamoil GmbH (Direttiva 86/653/CEE — Art. 17 — Agenti commerciali indipendenti — Cessazione del contratto — Diritto ad un'indennità di fine rapporto — Determinazione dell'importo dell'indennità)	8
2009/C 113/15	Causa C-458/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Telecomunicazioni — Direttiva 2002/22/CE — Servizio universale — Obbligo di mettere a disposizione degli utenti finali un elenco e un servizio di consultazione degli elenchi completi)	8
2009/C 113/16	Causa C-559/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Articolo 141 CE — Parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile — Regime nazionale delle pensioni civili e militari — Disparità di trattamento con riferimento all'età pensionabile e ai requisiti di durata minima del servizio richiesti — Giustificazione — Assenza)	9
2009/C 113/17	Causa C-10/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Tassazione in Finlandia dei veicoli usati importati da altri Stati membri — Conformità della disciplina nazionale con l'art. 90, primo comma, CE, la sesta direttiva IVA e la direttiva 2006/112/CE)	9
2009/C 113/18	Causa C-21/08 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 marzo 2009 — Sunplus Technology Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Sun Microsystems Inc. [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio figurativo e denominativo SUNPLUS — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali SUN — Rifiuto di registrazione]	10
2009/C 113/19	Causa C-77/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz —Austria) — Dachberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg, Erstattungen (Restituzione all'esportazione — Restituzione differenziata — Momento di presentazione della domanda — Dichiarazione di esportazione — Assenza di prova dell'espletamento delle formalità di immissione in consumo nel paese di destinazione — Sanzioni)	10



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 113/20	Causa C-143/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/73/CE — Omessa trasposizione nel termine impartito)	11
2009/C 113/21	Causa C-184/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 24 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo [Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 648/2004 — Art. 18 — Mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti — Sanzioni in caso di inosservanza]	11
2009/C 113/22	Causa C-245/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Diritto di stabilimento — Adeguamenti conseguenti all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania)	12
2009/C 113/23	Causa C-289/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Art. 11, n. 1, lett. c) — Piani di emergenza esterni — Omessa trasposizione entro il termine impartito)	12
2009/C 113/24	Causa C-298/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/22/CE — Ravvicinamento delle legislazioni — Normativa sociale relativa alle attività di trasporto su strada — Omessa trasposizione entro il termine impartito)	12
2009/C 113/25	Causa C-331/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Responsabilità ambientale — Direttiva 2004/35/CE — Prevenzione e riparazione del danno ambientale)	13
2009/C 113/26	Causa C-342/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Art. 11, n. 1, lett. c) — Omessa predisposizione di piani di emergenza esterni — Trasposizione incompleta)	13
2009/C 113/27	Causa C-402/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Slovenia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale — Omessa trasposizione entro il termine impartito)	13
2009/C 113/28	Causa C-557/07: Ordinanza della Corte 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Società dell'informazione — Diritto d'autore e diritti connessi — Conservazione e divulgazione di taluni dati relativi al traffico — Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche — Nozione di «intermediario» ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29/CE)	14
2009/C 113/29	Causa C-17/08 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 6 febbraio 2009 — MPDV Mikrolab GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. c) — Diniego della registrazione — Marchio denominativo manufacturing score card — Carattere descrittivo]	15



2009/C 113/30	Cause riunite C-39/08 e C-43/08: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Bild digital GmbH & Co. KG, già Bild.T-Online.de AG & Co. KG (causa C-39/08) e ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (causa C-43/08)/Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/104/CEE — Domande di registrazione di un marchio — Esame caso per caso — Mancata presa in considerazione di decisioni precedenti — Irrricevibilità manifesta)	15
2009/C 113/31	Causa C-62/08: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — UDV North America Inc/Brandtraders NV [Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 9, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d) — Diritto per il titolare di un marchio registrato di opporsi all'uso da parte di terzi di un segno identico al marchio — Nozione di «uso» — Uso di un segno identico al marchio compiuto da un intermediario commerciale nella corrispondenza commerciale — Intermediario che agisce in nome proprio ma per conto del venditore]	16
2009/C 113/32	Causa C-119/08: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 5 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausysis administracinis teismas — Repubblica di Lituania) — Mechel Nemunas UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Prima direttiva IVA — Sesta direttiva IVA — Art. 33, n. 1 — Nozione di «imposte sulla cifra di affari» — Imposta calcolata in funzione della cifra di affari delle imprese destinata a finanziare un programma di manutenzione e sviluppo della rete stradale nazionale)	16
2009/C 113/33	Causa C-131/08 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 30 gennaio 2009 — Dorel Juvenile Group, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b) — Domanda di marchio denominativo SAFETY FIRST — Assenza di carattere distintivo — Diniego di registrazione]	17
2009/C 113/34	Causa C-183/08 P: Ordinanza della Corte 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Provincia di Imperia (Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo — Decisione di rigetto — Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell'atto impugnato)	17
2009/C 113/35	Causa C-210/08 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 20 gennaio 2009 — Sebirán, S.L./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), El Coto de Rioja S.A. (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Rischio di confusione — Marchio figurativo Coto D'Arcis — Opposizione del titolare dei marchi nominativi COTO DE IMAZ e EL COTO — Diniego parziale di registrazione)	18
2009/C 113/36	Causa C-231/08 P: Ordinanza della Corte 3 febbraio 2009 — Massimo Giannini/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzione pubblica comunitaria — Diritto ad un processo equo — Violazione degli artt. 4, 27 e 29 dello Statuto dei funzionari — Principio di non discriminazione — Interesse del servizio e dovere di sollecitudine — Snaturamento degli elementi di prova e regole che disciplinano l'acquisizione della prova — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)	18
2009/C 113/37	Causa C-268/08 P: Ordinanza della Corte 3 marzo 2009 — Christos Michail/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzione pubblica — Artt. 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari — Molestie psicologiche — Dovere di assistenza — Snaturamento degli elementi di fatto — Errore nella qualificazione giuridica dei fatti)	19



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 113/38	Causa C-497/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Charlottenburg (Germania) il 17 novembre 2008 — Amiraiké Berlin GmbH/Aero Campus Cottbus Ltd	19
2009/C 113/39	Causa C-58/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 febbraio 2009 — Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide	19
2009/C 113/40	Causa C-61/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Germania) l'11 febbraio 2009 — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion	20
2009/C 113/41	Causa C-71/09 P: Ricorso proposto il 17 febbraio 2009 dal Comitato «Venezia vuole vivere» avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione ampliata), del 28 novembre 2008 nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commissione	20
2009/C 113/42	Causa C-73/09 P: Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 dal Hotel Cipriani Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione ampliata), del 28 novembre 2008 nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commissione	21
2009/C 113/43	Causa C-76/09 P: Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 dalla Società Italiana per il gas SpA (Italgas) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione ampliata), del 28 novembre 2008 nelle cause riunite T-254/000, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commissione	22
2009/C 113/44	Causa C-88/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 2 marzo 2009 — Graphic Procédé/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique	23
2009/C 113/45	Causa C-89/09: Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	23
2009/C 113/46	Causa C-93/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 6 marzo 2009 — Hartmut Eifert/Land Hessen	24
2009/C 113/47	Causa C-94/09: Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	25
2009/C 113/48	Causa C-95/09: Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda	25
2009/C 113/49	Causa C-96/09 P: Impugnazione proposta il 10 marzo 2009 dalla Anheuser-Busch, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 dicembre 2008, nelle cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar, národní podnik/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), Anheuser-Busch, Inc.	26
2009/C 113/50	Causa C-100/09: Ricorso proposto l'11 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca	27
2009/C 113/51	Causa C-114/09: Ricorso proposto il 25 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	28



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 113/52	Causa C-408/07: Ordinanza del presidente della Grande Sezione della Corte 2 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Brigitte Ruf, cognome da nubile: Elsässer, Gertrud Elsässer, cognome da nubile: Sommer/Europäische Zentralbank (EZB), Coop Himmelblau Prix, Dreibholz & Partner ZT GmbH, con l'intervento di: Stadt Frankfurt am Main	28
2009/C 113/53	Causa C-92/08: Ordinanza del presidente della Corte 19 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	28
2009/C 113/54	Causa C-98/08: Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 21 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Madrid — Spagna) — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/Sogecable, SA, Canal Satélite Digital SL	28
2009/C 113/55	Causa C-257/08: Ordinanza del presidente della Corte 20 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana	28
2009/C 113/56	Causa C-291/08: Ordinanza del presidente della Corte 30 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria	29
2009/C 113/57	Causa C-329/08: Ordinanza del presidente della Corte 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio	29
2009/C 113/58	Causa C-332/08: Ordinanza del presidente della Corte 19 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	29
2009/C 113/59	Causa C-354/08: Ordinanza del presidente della Corte 26 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese	29

Tribunale di primo grado

2009/C 113/60	Causa T-385/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 1° aprile 2009 — Valero Jordana/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Promozione — Attribuzione di punti di priorità)	30
2009/C 113/61	Causa T-299/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 marzo 2009 — Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio [Dumping — Importazione di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Cina — Status di impresa retta da un'economia di mercato — Art. 2, nn. 7, lett. a) e c), e 10, nonché art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/96].....	30
2009/C 113/62	Causa T-354/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2009 — TF1/Commissione («Aiuti di Stato — Finanziamento di France Télévisions mediante canoni audiovisivi — Esame permanente degli aiuti esistenti — Raccomandazione che propone l'adozione di opportune misure — Impegni dello Stato membro accettati dalla Commissione — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Natura dell'atto impugnato — Interesse ad agire — Ricevibilità — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Sentenza Altmark»)	31



2009/C 113/63	Causa T-171/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 marzo 2009 — Laytoncrest/UAMI — Erico (TRENTON) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TRENTON — Marchio comunitario denominativo anteriore LENTON — Diritto ad essere sentiti — Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 e regola 54 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Mancato ritiro della domanda di marchio — Art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 — Obbligo di decidere in base alle prove disponibili — Regola 20, n. 3, e regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95]	31
2009/C 113/64	Cause riunite da T-318/06 a T-321/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 24 marzo 2009 — Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA) [«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchi comunitari figurativi GENERAL OPTICA di diversi colori — Denominazione commerciale anteriore Generalóptica — Impedimento relativo alla registrazione — Portata locale del contrassegno anteriore — Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94]	32
2009/C 113/65	Causa T-332/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — Alcoa Trasformazioni/Commissione (Aiuti di Stato — Elettricità — Tariffa preferenziale — Decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Aiuto nuovo o aiuto esistente — Vantaggio — Motivazione — Legittimo affidamento — Certezza del diritto)	32
2009/C 113/66	Causa T-405/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2009 — ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione [«Concorrenza — Intese — Mecato comunitario delle travi — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CECA, successivamente alla scadenza del trattato CECA, e sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Poteri della Commissione — Imputabilità della violazione — Prescrizione — Diritti della difesa»]	33
2009/C 113/67	Causa T-21/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — L'Oréal/UAMI — Spa Monopole (SPALINE) [«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPALINE — Marchio nazionale denominativo anteriore SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Violazione della notorietà — Indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio anteriore — Assenza di giusto motivo per l'utilizzo del marchio richiesto — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94»]	33
2009/C 113/68	Causa T-109/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — L'Oréal/UAMI — Spa Monopole (SPA THERAPY) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario SPA THERAPY — Marchio denominativo nazionale anteriore SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94]	33
2009/C 113/69	Causa T-191/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — Anheuser-Busch/UAMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BUDWEISER — Marchi denominativo e figurativo internazionali anteriori BUDWEISER e Budweiser Budvar — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 — Violazione dei diritti della difesa — Motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 — Tardiva produzione di documenti — Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94»]	34
2009/C 113/70	Causa T-343/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — allsafe Jungfalk/UAMI (ALLSAFE) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLSAFE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94]	34

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 113/71	Causa T-402/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — Kaul/UAMI Bayer (ARCOL) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ARCOL — Marchio comunitario denominativo anteriore CAPOL — Esecuzione da parte dell'UAMI di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Diritti della difesa — Art. 8, n. 1, lett. b), art. 61, n. 2, art. 63, n. 6, art. 73, seconda frase, e art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94]	35
2009/C 113/72	Causa T-96/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2009 — Telecom Italia Media/Commissione (Aiuti di Stato — Contributi all'acquisto di decoder digitali — Telecomunicazioni — Decisione della Commissione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Decisione, adottata in pendenza di causa da parte dello Stato membro, di non procedere al recupero dell'aiuto presso l'impresa che ha impugnato la decisione della Commissione nell'ambito di un ricorso di annullamento — Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire — Non luogo a provvedere)	35
2009/C 113/73	Causa T-59/09: Ricorso proposto l'11 febbraio 2009 — Germania/Commissione	35
2009/C 113/74	Causa T-71/09: Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Química Atlántica/Commissione	36
2009/C 113/75	Causa T-79/09: Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Francia/Commissione	37
2009/C 113/76	Causa T-86/09: Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 — Evropaiki Dynamiki/Commissione	38
2009/C 113/77	Causa T-87/09: Ricorso proposto il 25 febbraio 2009 — Gråhundbus v/Jørgen Andersen/Commissione delle Comunità europee	38
2009/C 113/78	Causa T-92/09: Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Strategi Group/UAMI — Reed Business Information (STRATEGI)	39
2009/C 113/79	Causa T-103/09: Ricorso proposto l'11 marzo 2009 — von Oppeln-Bronikowski e von Oppeln-Bronikowski/UAMI — Pomodoro Clothing (promodoro)	39
2009/C 113/80	Causa T-106/09: Ricorso proposto il 13 marzo 2009 — adp Gauselmann/UAMI — Maclean (Archer Maclean's Mercury)	40
2009/C 113/81	Causa T-107/09: Ricorso proposto il 12 marzo 2009 — Regno Unito/Commissione	40
2009/C 113/82	Causa T-109/09: Ricorso proposto il 17 marzo 2009 — Rintisch/UAMI — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIVITAL)	41
2009/C 113/83	Causa T-112/09: Ricorso proposto il 19 marzo 2009 — Icebreaker/UAMI — Gilmar (ICEBREAKER)	41
2009/C 113/84	Causa T-115/09: Ricorso proposto il 24 marzo 2009 — Electrolux/Commissione	42
2009/C 113/85	Causa T-116/09: Ricorso proposto il 24 marzo 2009 — Whirlpool Europe/Commissione	42
2009/C 113/86	Causa T-119/09: Ricorso proposto il 23 marzo 2009 — Protege International/Commissione	43
2009/C 113/87	Causa T-121/09: Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Al Shanfari/Consiglio e Commissione	43



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

*(2009/C 113/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 102 del 1.5.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 90 del 18.4.2009

GU C 82 del 4.4.2009

GU C 69 del 21.3.2009

GU C 55 del 7.3.2009

GU C 44 del 21.2.2009

GU C 32 del 7.2.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich — Austria) — Gottfried Heinrich

(Causa C-345/06) ⁽¹⁾

[Art. 254, n. 2, CE — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Art. 2, n. 3 — Regolamento (CE) n. 622/2003 — Sicurezza dell'aviazione — Allegato — Elenco degli articoli vietati a bordo di aeromobili — Assenza di pubblicazione — Efficacia vincolante]

(2009/C 113/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich

Parti

Ricorrente: Gottfried Heinrich

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Austria) — Interpretazione dell'art. 254, n. 2, del Trattato CE nonché dell'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43) — Validità del regolamento (CE) della Commissione 4 aprile 2003, n. 622, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (GU L 89, pag. 9) — Mancata pubblicazione dell'allegato al regolamento, che stabilisce misure dettagliate applicabili alla sicurezza del traffico aereo, e in particolare un elenco di articoli vietati, che non possono essere portati a bordo degli aeromobili

Dispositivo

L'allegato al regolamento (CE) della Commissione 4 aprile 2003, n. 622, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 gennaio 2004, n. 68, che non è stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, non ha efficacia vincolante nella parte in cui mira ad imporre obblighi ai privati.

⁽¹⁾ GU C 281 del 18.11.2006.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Danske Slagterier/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-445/06) ⁽¹⁾

(Misure di effetto equivalente — Polizia sanitaria — Scambi intracomunitari — Carni fresche — Controlli veterinari — Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro — Termine di prescrizione — Determinazione del danno)

(2009/C 113/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Danske Slagterier

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 28 CE e degli artt. 5, n. 1, lett. o) e 6, n. 1, lett. b), punto iii) della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU L 121, pag. 2012) come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69) in combinato disposto con gli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13) — Interpretazione del diritto comunitario in materia di responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario — Termine di prescrizione — Determinazione del danno risarcibile e criteri che si fondano sulla parte lesa

Dispositivo

- 1) I soggetti lesi dalla trasposizione e dall'applicazione carenti delle direttive del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, e del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, possono avvalersi del diritto alla libera circolazione delle merci per chiamare in causa la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario.
- 2) Il diritto comunitario non richiede che, quando la Commissione delle Comunità europee avvia un procedimento per inadempimento ex art. 226 CE, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti dello Stato che si sia reso responsabile di una violazione del diritto comunitario, previsto dalla normativa nazionale, sia interrotto o sospeso durante tale procedimento.
- 3) Il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione della direttiva in parola.
- 4) Il diritto comunitario non osta all'applicazione di una disciplina nazionale, la quale prevede che un soggetto non possa ottenere il risarcimento del danno di cui abbia omesso, dolosamente o colposamente, di evitare la realizzazione mediante le azioni in giudizio a sua disposizione, a condizione che si possa ragionevolmente esigere dal soggetto leso l'utilizzo dell'azione in parola, il che spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del complesso delle circostanze della causa principale. La probabilità che il giudice nazionale proponga una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 234 CE o l'esistenza di un ricorso per inadempimento pendente dinanzi alla Corte non possono costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere che non sia ragionevole far ricorso a un'azione in giudizio.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-489/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttive 93/36/CEE e 93/42/CEE — Appalti pubblici — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture — Forniture per gli ospedali)

(2009/C 113/04)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e X. Lewis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki e S. Chala, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), nonché degli artt. 17 e 18 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1) — Rifiuto di dispositivi medici, nell'ambito di gare d'appalto relative a forniture per gli ospedali pubblici in Grecia, per ragioni attinenti alla loro «adeguatezza generale e sicurezza d'uso», nonostante la loro certificazione mediante marcatura CE e, in ogni caso, senza applicazione del procedimento previsto dalla direttiva 93/42/CEE

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, avendo respinto le offerte di dispositivi medici recanti la marcatura di conformità CE senza che le competenti autorità aggiudicatrici degli ospedali ellenici si siano conformate alla procedura descritta nella direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, nonché degli artt. 17 e 18 della direttiva 93/42, come modificata dal regolamento n. 1882/2003.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-510/06 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato del gluconato di sodio — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Politica comunitaria della concorrenza — Parità di trattamento — Fatturati rilevanti — Circostanze attenuanti)

(2009/C 113/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Archer Daniels Midland Co. (rappresentante: M. Garcia, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e X. Lewis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 settembre 2006, causa T-329/01, Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento degli artt. 1 e 3 della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C (2001) 2931 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (COMP/E-1/36.756 — Gluconato di sodio) e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Archer Daniels Midland Co. è condannata alle spese.*

(¹) GU C 56 del 10.3.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 marzo 2009 — Selex Sistemi Integrati S.p.A./Commissione delle Comunità europee, Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)

(Causa C-113/07 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Art. 82 CE — Nozione di impresa — Attività economica — Organizzazione internazionale — Abuso di posizione dominante)

(2009/C 113/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Selex Sistemi Integrati S.p.A. (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e D. Fioretti)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) (rappresentanti: avv.ti F. Montag e T. Wesely, Rechtsanwälte)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 dicembre 2006, causa T-155/04, Selex Sistemi Integrati/Commissione con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento o di modifica della decisione della Commissione 12 febbraio 2004, che respinge il reclamo della Selex Sistemi relativo ad una presunta violazione da parte di Eurocontrol delle disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La SELEX Sistemi Integrati S.p.A. sopporta, oltre alle proprie, anche le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nonché la metà di quelle sostenute dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).*
- 3) *L'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea sopporta la metà delle proprie spese.*

(¹) GU C 117 del 26.5.2007.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung

(Causa C-169/07) (¹)

(Libertà di stabilimento — Previdenza sociale — Sistema sanitario nazionale finanziato dallo Stato — Sistema di prestazioni in natura — Sistema di rimborso delle spese anticipate dall'assicurato — Autorizzazione all'apertura di un ambulatorio privato che fornisce assistenza odontoiatrica — Criterio di valutazione del fabbisogno che giustifica l'apertura di un istituto di cura — Obiettivo di mantenere un servizio medico od ospedaliero di qualità, equilibrato e accessibile a tutti — Obiettivo di prevenire un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale — Coerenza — Proporzionalità)

(2009/C 113/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

Convenuti: Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 43 e 48 CE — Autorizzazione di un istituto di cura privato per la fornitura di cure dentistiche ambulatoriali — Autorizzazione subordinata alla valutazione delle necessità del mercato

Dispositivo

1) Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto della causa principale, ai sensi delle quali, per l'apertura di un istituto di cura privato nella forma di un ambulatorio dentistico autonomo, è necessaria un'autorizzazione e tale autorizzazione viene negata qualora non sussista, alla luce dell'assistenza già offerta dai medici convenzionati, alcuna necessità che giustifichi l'apertura di un istituto siffatto, poiché queste disposizioni non subordinano ad un regime simile anche gli studi associati e non sono fondate su una condizione che sia idonea a circoscrivere sufficientemente l'esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale.

(¹) GU C 155 del 7.7.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 19 marzo 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Mitsui & Co.
Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf**

(Causa C-256/07) (¹)

[Codice doganale comunitario — Rimborso di dazi doganali — Art. 29, nn. 1 e 3, lett. a) — Valore in dogana — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 145, nn. 2 e 3 — Considerazione, nell'ambito della determinazione del valore in dogana, dei pagamenti effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di vendita — Applicazione nel tempo — Norme sostanziali — Norme di procedura — Retroattività di una norma — Validità]

(2009/C 113/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Mitsui & Co. Deutschland GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Düsseldorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nonché dell'art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 marzo 2002, n. 444 (GU L 68, pag. 11) — Validità di tali ultime disposizioni qualora applicabili retroattivamente anche alle importazioni per cui la dichiara-

zione in dogana è stata accettata prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione n. 444/2002 — Presa in considerazione, nell'ambito della determinazione del valore in dogana delle merci importate, dei pagamenti effettuati da parte del venditore in esecuzione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di compravendita per rimborsare all'acquirente le spese derivanti da prestazioni a titolo di garanzia che quest'ultimo ha dovuto fornire ai propri acquirenti a causa dei vizi delle merci

Dispositivo

1) L'art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché l'art. 145, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 marzo 2002, n. 444, devono essere interpretati nel senso che, qualora vizi delle merci, rivelati dopo l'immissione in libera pratica di tali merci, ma relativamente ai quali è dimostrato che esistevano prima di essa, diano luogo, in virtù di un obbligo contrattuale di garanzia, a successivi rimborsi da parte del venditore costruttore a favore del compratore — rimborsi corrispondenti ai costi di riparazione fatturati dai propri distributori di quest'ultimo —, siffatti rimborsi possono comportare una riduzione del valore di transazione delle dette merci e, di conseguenza, del loro valore in dogana, valore dichiarato sulla base del prezzo inizialmente convenuto tra il venditore costruttore e il compratore.

2) L'art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, non si applica alle importazioni le cui dichiarazioni doganali sono state accettate prima del 19 marzo 2002.

(¹) GU C 183 del 4.8.2007.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale
di Germania**

(Causa C-270/07) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari — Direttiva 85/73/CEE — Regolamento (CE) n. 882/2004]

(2009/C 113/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher e A. Szmytkowska, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti, U. Karpenstein, Rechtsanwalt)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/79/CE (GU L 24, pag. 31), nonché dell'art. 27, nn. 2, 4 e 10, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 2006, n. 776 (GU L 136, pag. 3) — Normativa nazionale sull'ispezione sanitaria delle carni che consente di riscuotere, oltre al contributo comunitario, anche un contributo aggiuntivo specifico corrispondente alle spese relative agli esami batteriologici delle carni fresche

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

(¹) GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-275/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Transito comunitario esterno — Carnet TIR — Dazi doganali — Risorse proprie delle Comunità — Messa a disposizione — Termine — Interessi di mora — Norme di contabilizzazione)

(2009/C 113/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms, M. Velardo e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia e G. Albenzio, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 8 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e dell'art. 6, n. 2, lett. a), dello stesso regolamento, come sostituito, a partire dal 30 maggio 2000, dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Norme di contabilizzazione — Interessi moratori dovuti in caso di pagamento tardivo delle risorse proprie

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

(¹) GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen

(Causa C-309/07) (¹)

(Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari — Direttiva 85/73/CEE)

(2009/C 113/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Firma Baumann GmbH

Convenuto: Land Hessen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, e allegato A, capitolo I, punti 1, 2, lett. a) e 4 lett. a) e b) della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14) come modificato con direttiva CE del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (GU L 162, pag. 1) — Regolamento che distingue tra macellazioni effettuate da grandi aziende e altre operazioni di macellazione e gradua l'importo del contributo tra le varie specie di animali in ordine decrescente e che aumenta i contributi per le macellazioni effettuate al di fuori dell'orario normale

Dispositivo

- 1) *L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di discostarsi dai livelli tariffari previsti da tale allegato A, capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione degli stabilimenti ed è fissata in modo decrescente in funzione del numero di capi abbattuti per tipo di animale.*

L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rispettare il livello tariffario previsto ai punti 1 e 2, lett. a), del medesimo capitolo e può percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione dell'impresa e del numero di capi macellati per tipo di animale, qualora sia accertato che tali fattori abbiano una reale incidenza sui costi effettivamente sostenuti per effettuare le ispezioni e i controlli veterinari prescritti dalle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.

- 2) L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per l'ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l'ispezione dei capi, quando tale aumento rappresenta un valore forfettario che corrisponde a spese aggiuntive da coprire.

L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può percepire, per l'ispezione dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione, un «supplemento percentuale» che si aggiunge ai contributi abitualmente percepiti per l'ispezione dei capi, qualora tale aumento corrisponda a spese aggiuntive supplementari effettivamente sostenute.

(¹) GU C 247 del 20.10.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 marzo 2009 — Antartica Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), The Nasdaq Stock Market Inc.

(Causa C-320/07 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5 — Diniego di registrazione — Marchio anteriore di notorietà NASDAQ — Segno figurativo «nasdaq» — Uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi offerti asseritamente a titolo gratuito — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pubblico pertinente]

(2009/C 113/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Antartica Srl (rappresentanti: avv.ti E. Racca e A. Fusillo)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), The Nasdaq Stock Market Inc. (rappresentanti: avv.ti J. van Manen e J. Hofhuis, advocaten)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 maggio 2007, causa T-

47/06, Antartica / UAMI, con la quale il Tribunale ha dichiarato infondato il ricorso presentato dal richiedente il marchio figurativo «nasdaq», per prodotti appartenenti alle classi 9, 12, 14, 25 e 28, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 7 dicembre 2005, R752/2004-2, di annullamento della decisione della divisione di opposizione che respinge l'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi comunitario e nazionale «NASDAQ», per prodotti appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42 — Interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Antartica Srl è condannata alle spese.

(¹) GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-326/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 56 CE — Statuti di imprese privatizzate — Criteri di esercizio di taluni poteri speciali detenuti dallo Stato)

(2009/C 113/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 56 CE — Clausola introdotta nello statuto di talune imprese privatizzate concernente l'esercizio di alcuni poteri speciali

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti

— in forza degli artt. 43 CE e 56 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del predetto decreto legge, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e

— in forza dell'art. 43 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano al potere speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lett. c).

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 247 del 20.10.2007.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 marzo 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Landgericht Hamburg — Germania) — Turgay
Semen/Deutsche Tamoil GmbH**

(Causa C-348/07) (¹)

*(Direttiva 86/653/CEE — Art. 17 — Agenti commerciali
indipendenti — Cessazione del contratto — Diritto ad un'in-
dennità di fine rapporto — Determinazione dell'importo del-
l'indennità)*

(2009/C 113/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Turgay Semen

Convenuta: Deutsche Tamoil GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17) — Diritto dell'agente commerciale, dopo la cessazione del contratto, ad un'indennità — Determinazione dell'importo di tale indennità nel caso in cui i vantaggi per il preponente, derivanti dalle operazioni con i clienti procurati dall'agente commerciale, siano superiori alle provvigioni perse da quest'ultimo

Dispositivo

- 1) L'art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev'essere interpretato nel senso che non consente che il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto sia limitato d'ufficio alle perdite di provvigioni risultanti dalla cessazione del rapporto contrattuale, anche quando i vantaggi mantenuti dal preponente debbano essere ritenuti superiori.
- 2) L'art. 17, n. 2, lett. a), della direttiva 86/653 dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il preponente appartenga ad

un gruppo di società, i vantaggi tratti dalle società del detto gruppo non sono, in linea di principio, ritenuti compresi nei vantaggi del preponente e, conseguentemente, non devono essere necessariamente presi in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto spettante all'agente commerciale.

(¹) GU C 235 del 6.10.2007.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 marzo 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica
portoghese**

(Causa C-458/07) (¹)

*(Inadempimento di uno Stato — Telecomunicazioni — Direttiva
2002/22/CE — Servizio universale — Obbligo di mettere
a disposizione degli utenti finali un elenco e un servizio di
consultazione degli elenchi completi)*

(2009/C 113/15)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandez, agente, L. Morais, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Mancata inclusione nell'elenco universale di taluni abbonati

Dispositivo

- 1) Non garantendo, nella pratica, la disponibilità a tutti gli utenti finali di almeno un elenco completo e di almeno un servizio di consultazione degli elenchi, conformemente alle disposizioni degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 25, nn. 1 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di detta direttiva.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 297 dell'8.12.2007.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 marzo 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-559/07) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Articolo 141 CE — Parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile — Regime nazionale delle pensioni civili e militari — Disparità di trattamento con riferimento all'età pensionabile e ai requisiti di durata minima del servizio richiesti — Giustificazione — Assenza)

(2009/C 113/16)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: F. Spathopoulos, K. Boskovits, A. Samoni-Rantou, E.-M. Momouna e S. Vodina, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 141 CE — Violazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile — Regime nazionale delle pensioni civili e militari che prevede un'età pensionabile diversa a seconda del sesso

Dispositivo

- 1) *Mantenendo in vigore le disposizioni che prevedono differenze tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile con riferimento all'età pensionabile e ai requisiti di durata minima del servizio richiesti ai sensi del codice greco delle pensioni civili e militari istituito dal decreto presidenziale 3 luglio 2000, n. 166, nel testo applicabile alla presente causa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 141 CE.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 37 del 9.2.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica di
Finlandia**

(Causa C-10/08) ⁽¹⁾

(Tassazione in Finlandia dei veicoli usati importati da altri Stati membri — Conformità della disciplina nazionale con l'art. 90, primo comma, CE, la sesta direttiva IVA e la direttiva 2006/112/CE)

(2009/C 113/17)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Koskinen e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 90 CE e 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), attualmente artt. 167 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede un'imposta sul valore aggiunto basata sull'imposta sui veicoli a motore e un diritto di dedurre dall'imposta sul valore aggiunto a valle l'importo corrispondente — Applicazione di un valore fiscale identico ai veicoli con meno di tre mesi ed ai veicoli nuovi — Applicazione di un tasso di deprezzamento dello 0,8 % mensile ai veicoli con meno di sei mesi qualora non esistano veicoli equivalenti sul mercato nazionale

Dispositivo

- 1) *Consentendo che l'imposta prevista dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1994, n. 1482, relativa all'imposta sui veicoli a motore [autoverolaki (1482/1994)], sia dedotta dall'imposta sul valore aggiunto, come stabilito dall'art. 102, primo comma, punto 4, della legge 30 dicembre 1993, n. 1501, relativa all'imposta sul valore aggiunto [arvonlisäverolaki (1501/1993)], la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell'art. 90, primo comma, CE, nonché dell'art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, ora artt. 167 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.*

- 2) *Attribuendo, ai fini della tassazione dei veicoli a motore, lo stesso valore imponibile ai veicoli con meno di 3 mesi ed ai veicoli nuovi, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza dell'art. 90, primo comma, CE.*
- 3) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 4) *La Repubblica di Finlandia sopporta, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della Commissione delle Comunità europee.*
- 5) *La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese per la parte restante.*

(¹) GU C 79 del 29.3.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 marzo 2009 — Sunplus Technology Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Sun Microsystems Inc.

(Causa C-21/08 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio figurativo e denominativo SUNPLUS — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali SUN — Rifiuto di registrazione]

(2009/C 113/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sunplus Technology Co. Ltd (rappresentanti: sigg. K. Lochner e H. Gauß, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Sun Microsystems Inc. (rappresentante: M. Graf, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2007, causa T-38/04, Sunplus Technology Co.Ltd/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla richiedente del marchio figurativo «SUNPLUS» per prodotti appartenenti alla classe 9 contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), 7 ottobre 2003, r 642/2000-4, che respingeva il ricorso presentato contro la decisione della divisione d'opposizione che respingeva la registrazione del detto marchio nel contesto del procedimento di opposizione avviato dal titolare dei marchi figurativi e denominativi nazionali «SUN» per prodotti appartenenti alla classe 9 — Somiglianza tra i marchi — Art. 8, n. 1, lett. b), del regola-

mento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Sunplus Technology Co. Ltd è condannata alle spese.*

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Austria) — Dachsberger & Söhne GmbH/Zollamt Salzburg, Erstattungen

(Causa C-77/08) (¹)

(Restituzione all'esportazione — Restituzione differenziata — Momento di presentazione della domanda — Dichiarazione di esportazione — Assenza di prova dell'espletamento delle formalità di immissione in consumo nel paese di destinazione — Sanzioni)

(2009/C 113/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz

Parti

Ricorrente: Dachsberger & Söhne GmbH

Convenuto: Zollamt Salzburg, Erstattungen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Graz — Interpretazione dell'art. 11, n. 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni (GU L 310, pag. 57) — Nozione di domanda della parte differenziata della restituzione all'esportazione — Applicazione della sanzione in caso di inesatta indicazione relativa al paese di destinazione contenuta nella dichiarazione di esportazione

Dispositivo

L'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1997, n. 495, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una restituzione differenziata, la parte differenziata della restituzione è richiesta non all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87, ovvero all'atto della presentazione della pratica relativa al versamento della restituzione di cui all'art. 47, n. 2, del citato regolamento, bensì al momento della presentazione del documento di cui all'art. 3, n. 5, del regolamento stesso. L'inclusione in tale documento di informazioni idonee a condurre ad una restituzione superiore alla restituzione applicabile e che si rivelano erronee comporta di conseguenza, fatti salvi i casi previsti al terzo e al settimo comma dell'art. 11, n. 1, dello stesso regolamento, l'applicazione della sanzione prevista dal primo e dal secondo comma di tale art. 11, n. 1.

(¹) GU C 128 del 24.5.2008.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee / Repubblica di Polonia

(Causa C-143/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/73/CE — Omessa trasposizione nel termine impartito)

(2009/C 113/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e M. Kaduczak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgiewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241, pag. 26)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi alla direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

(¹) GU C 142 del 7.6.2008.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 24 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-184/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 648/2004 — Art. 18 — Mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti — Sanzioni in caso di inosservanza]

(2009/C 113/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate per tutti i casi di violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 648, relativo ai detergenti (GU L 104, pag. 1)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le sanzioni ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 648, relativo ai detergenti, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale articolo.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 158 del 21.6.2008.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-245/08) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Diritto di stabilimento — Adeguamenti conseguenti all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania)

(2009/C 113/22)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Andrade e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e F. Fraústo de Azevedo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141)

Dispositivo

- 1) *Avendo omesso di adottare, entro in termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 183 del 19.7.2008.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-289/08) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Art. 11, n. 1, lett. c) — Piani di emergenza esterni — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 113/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Sipos, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata elaborazione di piani di emergenza esterni per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13)

Dispositivo

- 1) *Il Granducato di Lussemburgo, non avendo elaborato, entro il termine impartito, un piano di emergenza esterna per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva.*
- 2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-298/08) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/22/CE — Ravvicinamento delle legislazioni — Normativa sociale relativa alle attività di trasporto su strada — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 113/24)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e I. Chatzigiannis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102, pag. 35)

Dispositivo

- 1) *Avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2006/22.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-331/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Responsabilità ambientale — Direttiva 2004/35/CE — Prevenzione e riparazione del danno ambientale)

(2009/C 113/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e U. Wölker, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56)

Dispositivo

- 1) *Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato o, comunque, avendo omesso di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale entro il termine impartito, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 19 di tale direttiva.*
- 2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-342/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Art. 11, n. 1, lett. c) — Omessa predisposizione di piani di emergenza esterni — Trasposizione incompleta)

(2009/C 113/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Sipos, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa predisposizione di piani di emergenza esterni per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10, pag. 13)

Dispositivo

- 1) *Non avendo provveduto alla predisposizione di un piano di emergenza esterno per tutti gli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.*
- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(¹) GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Slovenia

(Causa C-402/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 113/27)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e V. Kovačič, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentante: A. Vran, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di detta direttiva.*

2) *La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 285 dell'8.11.2008.

Ordinanza della Corte 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH

(Causa C-557/07) (¹)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Società dell'informazione — Diritto d'autore e diritti connessi — Conservazione e divulgazione di taluni dati relativi al traffico — Tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche — Nozione di «intermediario» ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29/CE)

(2009/C 113/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH

Convenuta: Tele2 Telecommunication GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 8, n.

3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) e degli artt. 6 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37) — Natura di «intermediario» di un fornitore di accesso ad Internet — Normativa nazionale che impone agli intermediari un obbligo di informazione nei confronti dei privati vittime di una violazione del diritto d'autore a fini di azioni civili — Comunicazione ad una società di difesa dei diritti d'autore dei nomi e degli indirizzi degli utenti che partecipano a sistemi di condivisione di file

Dispositivo

1) *Il diritto comunitario, in particolare l'art. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in combinato disposto con l'art. 15, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non osta a che gli Stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a terzi, privati, di dati personali relativi al traffico al fine di consentire l'avvio di procedimenti civili per violazioni del diritto d'autore. Tuttavia, il diritto comunitario impone che gli Stati membri, all'atto della trasposizione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»); 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; 2002/58 e 2004/48, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali rilevanti in materia. Peraltro, in sede di applicazione delle misure di trasposizione delle suddette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche fare attenzione ad evitare di fondarsi su un'interpretazione di queste ultime che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.*

2) *Un fornitore di accesso che si limiti a procurare agli utenti l'accesso a Internet, senza proporre altri servizi, quali, ad esempio, un servizio di posta elettronica, un FTP o un servizio di condivisione dei file, né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, deve essere considerato un «intermediario» ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 2001/29.*

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 6 febbraio 2009 — MPDV Mikrolab GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-17/08 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. c) — Diniego della registrazione — Marchio denominativo manufacturing score card — Carattere descrittivo*]

(2009/C 113/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH (rappresentante: W. Gopfert, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 8 novembre 2007, causa T-459/05, MPDV Mikrolab/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 ottobre 2005, che respinge il ricorso presentato avverso la decisione dell'esaminatore che nega la registrazione del marchio denominativo «manufacturing score card» per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 — Carattere distintivo di un marchio denominativo composto da vocaboli, ciascuno dei quali descrive caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta
- 2) La MPDV Mikrolab GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 79 del 29.3.2008.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Bild digital GmbH & Co. KG, già Bild.T-Online.de AG & Co. KG (causa C-39/08) e ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (causa C-43/08)/Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

(Cause riunite C-39/08 e C-43/08) ⁽¹⁾

[*Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 89/104/CEE — Domande di registrazione di un marchio — Esame caso per caso — Mancata presa in considerazione di decisioni precedenti — Irricevibilità manifesta*]

(2009/C 113/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht — Germania

Parti

Ricorrente: Bild digital GmbH & Co. KG, già Bild.T-Online.de AG & Co. KG (causa C-39/08) e ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (causa C-43/08)

Convenuto: Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundespatentgericht (Germania) — Interpretazione dell'art. 3 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Esame delle domande di registrazione di marchi trattate singolarmente senza prendere in considerazione le decisioni anteriori adottate in situazioni simili — Diniego di registrazione di un marchio opposto ad un richiedente titolare di una serie di marchi analoghi

Dispositivo

L'autorità competente di uno Stato membro chiamato a pronunciarsi su una domanda di registrazione di un marchio non è tenuta a disapplicare gli impedimenti alla registrazione menzionati all'art. 3, n. 1, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dalla decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 92/10/CEE, e ad accogliere tale domanda per il fatto che il segno di cui si chiede la registrazione come marchio è formato in modo identico o paragonabile ad un segno di cui essa ha già accolto la registrazione come marchio e che fa riferimento a prodotti o servizi identici o simili.

⁽¹⁾ GU C 107 del 26.4.2008.

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 19 febbraio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — UDV North America Inc/Brandtraders NV

(Causa C-62/08) ⁽¹⁾

[Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 9, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d) — Diritto per il titolare di un marchio registrato di opporsi all'uso da parte di terzi di un segno identico al marchio — Nozione di "uso" — Uso di un segno identico al marchio compiuto da un intermediario commerciale nella corrispondenza commerciale — Intermediario che agisce in nome proprio ma per conto del venditore]

(2009/C 113/31)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: UDV North America Inc

Convenuta: Brandtraders NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell'art. 9, nn. 1 e 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Diritto per il titolare di un marchio di opporsi al suo uso da parte di un terzo — Nozione di uso del marchio

Dispositivo

La nozione di «uso» ai sensi dell'art. 9, nn. 1, lett. a), e 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, riguarda una situazione, come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un intermediario commerciale, che agisce in nome proprio ma per conto del venditore e che non è quindi parte interessata nell'ambito di una vendita di merci nella quale sia esso stesso vincolato contrattualmente, utilizza, nella sua corrispondenza commerciale, un segno identico ad un marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali esso è registrato.

⁽¹⁾ GU C 107 del 26.4.2008.

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 5 febbraio 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Repubblica di Lituania) — Mechel Nemunas UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

(Causa C-119/08) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Prima direttiva IVA — Sesta direttiva IVA — Art. 33, n. 1 — Nozione di «imposte sulla cifra di affari» — Imposta calcolata in funzione della cifra di affari delle imprese destinata a finanziare un programma di manutenzione e sviluppo della rete stradale nazionale)

(2009/C 113/32)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Mechel Nemunas UAB

Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/277/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301) e dell'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Tassa lituana sulla rete stradale calcolata in funzione della cifra di affari di un'impresa al fine di finanziare il programma di sviluppo e la manutenzione delle strade nazionali

Dispositivo

L'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione di un'imposta quale la ritenuta sui redditi prevista dalla legge della Repubblica di Lituania sul finanziamento del programma di manutenzione e sviluppo della rete stradale (Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas).

⁽¹⁾ GU C 128 del 24.5.2008.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 30 gennaio 2009 — Dorel Juvenile Group, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-131/08 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. b) — Domanda di marchio denominativo SAFETY FIRST — Assenza di carattere distintivo — Dinego di registrazione*]

(2009/C 113/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dorel Juvenile Group, Inc. (rappresentante: G. Simon, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 gennaio 2008, causa T-88/06, Dorel Juvenile Group, Inc./UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso volto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 gennaio 2006, R 616/2004-2 che respingeva il ricorso avverso la decisione dell'esaminatore di rifiutare la registrazione del marchio denominativo «SAFETY 1st» per prodotti delle classi 12, 20, 21 e 28 — Carattere distintivo di un marchio — Art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Dorel Juvenile Group Inc. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 158 del 21.6.2008.

Ordinanza della Corte 5 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Provincia di Imperia

(Causa C-183/08 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Invito a presentare proposte riguardanti il finanziamento di azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo — Decisione di rigetto — Esistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell'atto impugnato*]

(2009/C 113/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Flynn, agenti)

Altra parte nel procedimento: Provincia di Imperia (rappresentanti: K. Platteau e S. Rostagno, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 febbraio 2008, causa T-351/05, Provincia di Imperia/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato ricevibile (ma infondato) il ricorso presentato dalla ricorrente, diretto all'annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 2005, che aveva rifiutato di concederle una sovvenzione nell'ambito di un invito a presentare proposte riguardanti azioni innovative a titolo del Fondo sociale europeo — Violazione delle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento — Nozione di interesse ad agire — Inesistenza di un beneficio per il ricorrente in caso di annullamento dell'atto impugnato

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.*

2) *La Commissione delle Comunità europee supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 209 del 15.8.2008

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 20 gennaio 2009
— Sebirán, S.L./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), El Coto de Rioja S.A.

(Causa C-210/08 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Rischio di confusione — Marchio figurativo Coto D'Arcis — Opposizione del titolare dei marchi nominativi COTO DE IMAZ e EL COTO — Diniego parziale di registrazione)

(2009/C 113/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sebirán, S.L. (rappresentante: J.A. Calderón Chavero, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J.La-porta Insa, agente), El Coto de Rioja, S.A. (rappresentanti: J. Grimau Muñoz e J.Villamor Muguera, abogados)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 marzo 2008, causa T 332/04, Sebirán/UAMI e El Coto de Rioja, con cui il Tribunale ha respinto la domanda della Sebirán, S.L. volta all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 giugno 2004 (procedimento R 550/2003-2)

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Sebirán, S.L. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 183 del 19.7.2008.

Ordinanza della Corte 3 febbraio 2009 — Massimo
Giannini/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-231/08 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Funzione pubblica comunitaria — Diritto ad un processo equo — Violazione degli artt. 4, 27 e 29 dello Statuto dei funzionari — Principio di non discriminazione — Interesse del servizio e dovere di sollecitudine — Snaturamento degli elementi di prova e regole che disciplinano l'acquisizione della prova — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)

(2009/C 113/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Massimo Giannini (rappresentanti: L. Levi e C. Ronzi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 12 marzo 2008, causa T-100/04, Giannini/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente diretto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/9/01, per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori nei settori dell'economia e della statistica, di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso e al risarcimento dei danni — Violazione del diritto ad un processo equo, legata alla durata eccessiva del procedimento — Violazione degli artt. 4, 27 e 29 dello Statuto dei funzionari nonché della nozione di interesse del servizio e del dovere di sollecitudine — Violazione del principio di non discriminazione e delle regole sull'acquisizione della prova

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Giannini è condannato alle spese dell'impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008.

Ordinanza della Corte 3 marzo 2009 — Christos Michail/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-268/08 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Funzione pubblica — Artt. 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari — Molestie psicologiche — Doveri di assistenza — Snaturamento degli elementi di fatto — Errore nella qualificazione giuridica dei fatti)

(2009/C 113/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christos Michail (rappresentante: C. Meïdanis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e J. Currall, agenti, E. Bourtzalas e I. Antypas, avocats)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 aprile 2008, causa T-486/04, Michail/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente diretto all'annullamento della decisione della Commissione 20 marzo 2004, con la quale è stata respinta implicitamente la domanda di assistenza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dei funzionari — Violazione dell'art. 12 bis di detto Statuto — Molestie psicologiche — Snaturamento degli elementi di fatto — Errori commessi nella qualificazione giuridica dei suddetti fatti

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Michail è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Amtsgericht Charlottenburg (Germania) il 17 novembre 2008 — Amiraïke Berlin GmbH/Aero Campus Cottbus Ltd

(Causa C-497/08)

(2009/C 113/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Charlottenburg

Parti

Ricorrente: Amiraïke Berlin GmbH.

Convenuta: Aero Campus Cottbus Ltd.

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni del diritto comunitario primario, in particolare gli artt. 10 CE, 43 CE, 48 CE nonché il principio del riconoscimento reciproco dei rispettivi ordinamenti giuridici da parte degli Stati membri della Comunità debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro (il primo Stato membro), con la ratifica del diritto comunitario primario, si sia comunque dichiarato concorde in linea di principio a riconoscere l'efficacia di un provvedimento di esproprio emanato dall'ordinamento giuridico di un secondo Stato membro sul suo territorio, qualora la società di diritto privato colpita dal provvedimento di esproprio si sia consapevolmente assoggettata in precedenza, nell'esercizio della propria libertà di stabilimento sancita dal diritto comunitario, al diritto societario del secondo Stato membro che ha disposto il provvedimento di esproprio, pur operando economicamente nel primo Stato membro in cui possiede il patrimonio sociale colpito dal provvedimento.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 febbraio 2009 — Leo-Libera GmbH/Finanzamt Buchholz in der Nordheide

(Causa C-58/09)

(2009/C 113/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Leo-Libera GmbH

Resistente: Finanzamt Buchholz in der Nordheide

Questione pregiudiziale

Se l'art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva (CE) del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112 ⁽¹⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), vada interpretato nel senso che gli Stati membri possono adottare una normativa in forza della quale sono esenti dall'imposta solo determinate scommesse (sulle corse) e lotterie, con esclusione dall'esenzione di tutti gli «altri giochi d'azzardo con poste di denaro».

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Germania) l'11 febbraio 2009 — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(Causa C-61/09)

(2009/C 113/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Parti

Ricorrente: Landkreis Bad Dürkheim

Convenuto: Aufsichts — und Dienstleistungsdirektion

Interveniente: sig.ra Astrid Niedermaier Schiemann

Questioni pregiudiziali

1) Se si sia in presenza di una superficie agricola ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003⁽¹⁾, anche qualora il suo sfruttamento, pur se inteso anche al conseguimento di fini agricoli (pascolo per l'allevamento di ovini), persegua prevalentemente fini di salvaguardia del paesaggio e di tutela della natura.

2) Nel caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se una superficie venga sfruttata per attività non agricole ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora l'attività sia prevalentemente intesa alla tutela della natura o in ogni caso qualora l'agricoltore, nel perseguimento degli obiettivi di tutela della natura, sia assoggettato agli ordini dell'autorità competente in materia di protezione della natura.

3) Nel caso della sussistenza di una superficie agricola (questione sub 1), sfruttata anche per un'attività agricola (questione sub 2):

Se l'attribuzione di una superficie agricola all'azienda [superficie agricola dell'azienda ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003] presupponga che

a) essa sia a disposizione dell'azienda dietro corrispettivo in forza di un contratto di affitto o di un'analogha transazione temporanea.

b) In caso di soluzione negativa: se per l'attribuzione all'azienda sia irrilevante il fatto che le superfici vengano cedute all'azienda a titolo gratuito oppure solo in cambio dell'assunzione del pagamento dei contributi all'ente previdenziale di categoria, per un determinato sfruttamento e per un periodo di tempo limitato in conformità degli obiettivi di tutela della natura.

c) In caso di soluzione positiva: se per l'attribuzione all'azienda sia irrilevante il fatto che l'azienda sia obbligata

ad eseguire determinate prestazioni sulle superfici ricevendone un compenso.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 febbraio 2009 dal Comitato «Venezia vuole vivere» avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione ampliata), del 28 novembre 2008 nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commissione

(Causa C-71/09 P)

(2009/C 113/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Comitato «Venezia vuole vivere» (rappresentante: A. Vianello, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Hotel Cipriani SpA, Società Italiana per il gas SpA (Italgas), Repubblica italiana, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

— Accogliere il presente ricorso;

— Per l'effetto, annullare la sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee (Sesta Sezione ampliata) del 28 novembre 2008, nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Comitato Venezia Vuole Vivere contro Commissione delle Comunità Europee, notificata in data 3 dicembre 2008, nonché annullare la decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE⁽¹⁾ e, in subordine, annullare l'art. 5 della medesima nella parte in cui impone un obbligo di recuperare l'importo degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi e in cui prevede di aggiungere a tale importo gli interessi per il periodo considerato;

— Condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Comitato Venezia Vuole Vivere deduce sei motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, violando la disposizione dell'art. 87, n. 1, CE, ed è venuto meno all'obbligo di motivazione ex art. 253 CE. In particolare, la sentenza impugnata non esamina adeguatamente né motiva in merito alla natura compensatoria degli aiuti oggetto della Decisione né in merito all'incidenza dei medesimi sul mercato, e viola il principio di non discriminazione e parità di trattamento con riferimento all'esame della posizione delle imprese municipalizzate in merito alle imprese ricorrenti.

Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 86, n. 2, CE e, nello specifico, il mancato esame dell'applicabilità della deroga relativa alla gestione dei servizi di interesse economico generale al caso di specie. Tale esame, invece, è stato svolto per le imprese municipalizzate.

Il terzo motivo, avente ad oggetto la violazione dell'art. 87, n. 3 lett. c), CE, censura la posizione della sentenza impugnata in merito all'assoluta discrezionalità della Commissione sull'applicabilità della deroga relativa alle difficoltà regionali ed in riferimento all'assenza di un adeguato esame della specifica fattispecie.

Con il quarto motivo il ricorrente invoca la violazione dell'art. 87, n. 3 lett. d), CE e, nello specifico, l'ammissione della deroga relativa alle finalità «culturali» per il Consorzio Venezia Nuova ed il mancato esame per le altre imprese.

Con il quinto motivo il ricorrente censura l'omissione della valorizzazione della continuità tra le agevolazioni censurate (successive al giugno 1994) ed il regime precedente (risalente al 1973), in violazione degli art. 1 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽²⁾ del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. [88] CE.

Il sesto motivo ha ad oggetto l'automaticità dell'ordine di recupero, in violazione dell'art. 14 del regolamento n. 659/1999.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

⁽²⁾ GU L 83, p. 1

Ricorso proposto il 16 febbraio 2009 dal Hotel Cipriani Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione ampliata), del 28 novembre 2008 nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commissione

(Causa C-73/09 P)

(2009/C 113/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Hotel Cipriani SpA (rappresentante: A. Bianchini, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Società Italiana per il gas SpA (Italgas), Repubblica italiana, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Comitato «Venezia vuole vivere», Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

Le ricorrente chiede a la Corte:

- a) di annullare la sentenza del Tribunale impugnata;
- b) di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente:
 - annullare la decisione della Commissione CE ⁽¹⁾ oggetto di impugnazione in primo grado;
 - in subordine, annullare l'art. 5 della decisione, nella misura in cui l'ordine di restituzione previsto da tale disposizione fosse interpretato dalla Commissione come comprensivo anche degli aiuti consentiti sulla base del principio *de minimis* e/o di annullare l'art. 5 nella parte in cui prevede la corresponsione di un tasso di interesse superiore al tasso effettivamente corrisposto dall'azienda sul proprio indebitamento;
- c) di condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relativa ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1. Con il primo motivo di diritto, Hotel Cipriani lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, anche sotto il profilo della carenza/contraddittorietà della motivazione della sentenza del Tribunale. Le disposizioni legislative e regolamentari ritenute incompatibili con l'art. 87 CE, non determinano alcuna distorsione o minaccia di distorsione della concorrenza nel mercato comune alberghiero e della ristorazione (ove opera appunto Hotel Cipriani), e ciò sia perché il contesto della città di Venezia è talmente peculiare da non incidere in alcun modo sul mercato comune, sia perché gli sgravi in questione sono meramente compensativi degli extra-oneri per le imprese determinati dalla difficoltà di operare nel mercato geografico di riferimento alle stesse condizioni delle restanti parti del mercato comune europeo. Di tali specificità il Tribunale non ha tenuto conto in modo adeguato, limitandosi a sostenere — senza adeguato approfondimento — che i vantaggi conseguiti dalle imprese veneziane sarebbero stati più che compensativi degli svantaggi ambientali, donde la denunciata carenza/contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo di diritto, Hotel Cipriani lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, anche sotto il profilo della illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale. La Commissione prima ed il Tribunale poi hanno erroneamente ritenuto inapplicabile la deroga regionale prevista dall'art. 97, n. 3, lett. c), CE, perché, come ampiamente documentato nel giudizio avanti il Tribunale, il mercato geografico di riferimento legittimava gli sgravi contributivi concessi dalla legislazione statale, poiché volti unicamente a preservare il tessuto socio-economico della città di Venezia senza produrre — come evidenziato anche nel motivo precedente — alcuna alterazione anti-concorrenziale degli scambi nel mercato comune.
3. Con il terzo motivo di diritto, Hotel Cipriani lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 87, n. 3, lett. d), CE, anche sotto il profilo della illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale. Nella specie gli sgravi contributivi erano stati chiaramente concessi per agevolare la conservazione dell'indiscutibile patrimonio culturale ed artistico della città di Venezia, che rappresenta un costo notevole da sopportare per le imprese lagunari e che altre imprese in contesti territoriali differenti non sopportano. La decisione del Tribunale, nella parte in cui ha respinto questi rilievi mossi anche da Hotel Cipriani, afferma erroneamente che non sarebbero state adeguatamente documentate le ragioni per le quali caso per caso i costi connessi alla conservazione del patrimonio culturale ed artistico veneziano sarebbero state sopportate dalle imprese ricorrenti. L'affermazione è sotto vari profili errata, specialmente perché era stata ampiamente documentata anche avanti la Commissione la circostanza che tutto il centro storico veneziano in quanto tale è soggetto a vincoli indiscriminati a tutela del patrimonio immobiliare.
4. Con il quarto motivo di diritto, Hotel Cipriani lamenta l'illegittimità della previsione del recupero forzato dei benefici concessi per violazione dell'art. 14, n. 1, del Regolamento CE n. 659/1999 ⁽²⁾ del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. [88] CE. La previsione del recupero degli sgravi di cui all'art. 14 menzionato è inapplicabile versando nella specie nell'ipotesi di contrasto con un principio generale del diritto comunitario, individuato anche avanti il Tribunale nei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di certezza del diritto.
5. Con il quinto motivo di diritto, Hotel Cipriani lamenta la violazione dell'art. 15 del Regolamento n. 659/1999. Rispetto alla decisione adottata dalla Commissione in data 25 novembre 1999 era già scaduto il periodo limite di dieci anni previsto dal citato art. 15 (certamente applicabile *ratione temporis* al caso di specie), dovendo far risalire gli effetti dei presunti aiuti di stato alla legge n. 171/1973, la c.d. «Legge speciale per Venezia».

Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 dalla Società Italiana per il gas SpA (Italgas) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione ampliata), del 28 novembre 2008 nelle cause riunite T-254/000, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani SpA e.a./Commissione

(Causa C-76/09 P)

(2009/C 113/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana per il gas SpA (Italgas) (rappresentanti: M. Merola, M. Pappalardo, T. Ubaldi, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Hotel Cipriani SpA, Repubblica italiana, Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Comitato «Venezia vuole vivere», Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte:

- annulli la sentenza impugnata;
- annulli gli art. 1 e 2 della decisione ⁽¹⁾, nella parte in cui dichiarano incompatibili con il mercato comune gli sgravi fiscali concessi dall'Italia, e l'art. 5 della decisione o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia;
- condanni la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

- Il primo motivo riguarda un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE e un difetto di motivazione in riferimento alla natura compensativa degli sgravi in esame, anche in relazione alla prova della distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi. Il Tribunale, infatti, è incorso in un errore perché, pur riconoscendo che una misura non costituisce aiuto se si limita a compensare svantaggi economici oggettivi, ha ritenuto che questo principio non si applicasse al caso di specie poiché: i) occorre un nesso diretto tra l'importo della compensazione e quello dei costi supplementari gravanti sulle imprese a causa dell'insediamento nella laguna di Venezia e Chioggia; ii) i costi supplementari gravanti sulle imprese beneficiarie vanno calcolati rispetto ai costi medi delle imprese comunitarie e non di quelle sulla terraferma. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di rilevare la contraddizione insita nella decisione controversa in cui la Commissione, valutando la posizione dell'impresa incaricata della gestione del servizio idrico, ha ritenuto che il carattere compensativo di una misura può essere riconosciuto anche in assenza di una precisa corrispondenza tra l'entità dell'intervento pubblico ed i costi supplementari sopportati dalle imprese, e che questi non devono essere necessariamente calcolati rispetto ai costi medi delle imprese comunitarie.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

⁽²⁾ GU L 83, p. 1

— Il secondo motivo riguarda un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE e della giurisprudenza comunitaria in merito all'onere della prova, nel punto in cui la Commissione ha qualificato la misura controversa come aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, nonché un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale, in particolare, ha errato nel ritenere che non spettasse alla Commissione, bensì alla Repubblica italiana e ai terzi interessati, dimostrare che i presupposti per l'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE non erano soddisfatti in relazione a certe categorie d'impresе o settori di attività interessati dagli sgravi, concludendo che la decisione controversa non violasse l'art. 87, n. 1, CE né il principio di parità di trattamento né risultasse affetta da contraddittorietà o difetto della motivazione. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di rispondere alla censura sollevata dalla ricorrente nel proprio ricorso circa la violazione dell'art. 87, n. 1, CE in riferimento al principio di non discriminazione e la manifesta contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda l'esame della deroga ex art. 86, n. 2, CE.

— Il terzo motivo verte su uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova ed un errore di diritto circa l'osservanza degli obblighi procedurali e del principio di esame diligente ed imparziale gravanti sulla Commissione. Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado, infatti, risulta che il Tribunale ha snaturato i fatti e gli elementi di prova a sua disposizione ed è incorso in un grave errore di diritto nel non rilevare che la Commissione non ha adempiuto agli obblighi procedurali e di esame diligente, accurato e non discriminatorio cui essa è tenuta nell'esercizio dei suoi poteri ex art. 87 e 88 CE.

— Il quarto motivo concerne un errore di diritto, nonché un'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella valutazione del difetto di motivazione della decisione controversa, sotto il profilo della portata giuridica delle lettere della Commissione del 29 agosto e 29 ottobre 2001 in relazione all'esame dei requisiti d'incidenza sulla concorrenza e sugli scambi degli sgravi in contestazione. A luce delle norme e dei principi che sono alla base del sistema di controllo degli aiuti di Stato previsto dal Trattato, la posizione del Tribunale è erronea ed immotivata nei punti in cui: i) ha concluso che la motivazione della decisione controversa fosse sufficiente per consentire alle autorità italiane di determinare le imprese obbligate a restituire gli aiuti percepiti, in esecuzione della decisione controversa; ii) ha minimizzato la portata giuridica delle indicazioni ed integrazioni fornite dalla Commissione alle autorità italiane con le lettere del 29 agosto e 29 ottobre 2001, qualificandole come atti che rientravano nell'ambito della leale cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali.

(¹) Decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/19997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 2 marzo 2009 — Graphic Procédé/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

(Causa C-88/09)

(2009/C 113/44)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Graphic Procédé

Controinteressato: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Questione pregiudiziale

Quali siano i criteri da attuare per determinare se la reprografia sia una cessione di beni o una prestazione di servizi [ai sensi della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme] (¹).

(¹) GU L 145, pag. 1.

Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-89/09)

(2009/C 113/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet ed E. Traversa, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Constatare che, limitando al massimo ad un quarto le quote societarie che possono essere detenute da persone prive della qualifica di biologo — e quindi i diritti di voto di una Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée che gestisce laboratori di analisi di biologia medica — e vietando la partecipazione nel capitale di più di due società costituite al fine di gestire in comune uno o più laboratori di analisi di biologia medica, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 del Trattato CE;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione invoca due motivi a sostegno del proprio ricorso, basati sulla violazione dell'art. 43 del Trattato CE.

Con il primo motivo, la ricorrente rileva che, limitando le quote detenute dagli associati privi di qualifica professionale ad un massimo del 25 % del capitale sociale delle Sociétés d'Exercice Libéral à Responsabilité Limite che gestiscono laboratori di analisi di biologia medica, la legislazione nazionale comprime indebitamente la libertà di stabilimento garantita dal Trattato. L'obiettivo della protezione della sanità pubblica, invocato dalla convenuta a titolo di giustificazione, potrebbe infatti essere ottenuto attraverso misure meno restrittive di quelle controverse nel caso di specie. La Commissione sostiene, al riguardo, che se appare giustificato esigere che le analisi di biologia medica siano compiute da personale competente dotato di una formazione professionale adeguata, l'esigenza di simili qualifiche per la sola detenzione della proprietà o del diritto di gestire laboratori di biologia medica sembra invece sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Con il secondo motivo, la Commissione critica il divieto generale per i non professionisti di acquisire una partecipazione nel capitale di più di due società costituite al fine di gestire in comune uno o più laboratori di analisi di biologia medica. L'obiettivo prospettato dalla convenuta di preservare il potere di decisione e l'indipendenza finanziaria dei professionisti del settore, nonché la necessità di assicurare una ripartizione omogenea dei laboratori su tutto il territorio nazionale, non giustificerebbero le misure nazionali restrittive.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 6 marzo 2009 — Hartmut Eifert/Land Hessen

(Causa C-93/09)

(2009/C 113/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania).

Parti

Ricorrente: Hartmut Eifert.

Convenuto: Land Hessen.

Interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questioni pregiudiziali

1) Se siano invalidi gli artt. [42], n. 8 ter), e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L

209, pag. 1), introdotti dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437, recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 322, pag. 1).

2) Se il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76, pag. 28):

a) sia invalido, oppure

b) non sia invalido in quanto la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54) è invalida.

Nel caso in cui le norme citate sub 1) e 2) siano valide:

3) se l'art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), non possa aver luogo se non è stata preceduta dalla procedura prevista da detto articolo al posto della notificazione all'autorità di controllo;

4) se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), può aver luogo unicamente se il controllo preventivo disposto dal diritto nazionale sia stato effettuato.

- 5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che un controllo preventivo non è valido qualora sia stato effettuato a mezzo di un registro, ai sensi dell'art. 18, n. 2, secondo trattino della stessa direttiva, che non contiene tutte le informazioni necessarie.
- 6) Se l'art. 7, e in particolare nel caso di specie la lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi consistente nel registrare gli indirizzi IP degli utilizzatori di un sito Internet senza il loro consenso esplicito.

Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-94/09)

(2009/C 113/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Alfonso, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che, non applicando un'aliquota unica IVA a tutti i servizi forniti dalle imprese di pompe funebri, nonché alle forniture di beni ad essi connesse, la Repubblica francese non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96-99, n. 1, della direttiva IVA ⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione rileva che la normativa fiscale francese altera il buon funzionamento del sistema d'IVA in quanto applica due aliquote IVA alle prestazioni di servizi e alle forniture di beni assicurati dalle imprese di pompe funebri alle famiglie dei defunti, laddove esse costituiscono, in pratica, un'unica operazione complessa che dev'essere assoggettata ad un'aliquota di imposizione unica.

La ricorrente contesta in particolare alla convenuta di dissociare in modo ingiustificato il servizio di trasporto del corpo con un veicolo specialmente ed appositamente preparato, per il quale sarebbe applicabile un'aliquota IVA ridotta, dalle altre attività assicurate dalle imprese di pompe funebri, quali l'intervento di portatori per spostare il corpo o la fornitura di una bara, che sarebbero invece assoggettate all'aliquota IVA normale. Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, l'operazione costituita da un'unica prestazione sul piano economico non dovrebbe essere artificialmente scomposta per non alterare il buon fun-

zionamento del sistema d'IVA. Nei fatti, la stragrande maggioranza delle famiglie che chiedono all'imprenditore di organizzare i funerali, considererebbe peraltro le attività di cui trattasi come costituenti una sola e medesima prestazione.

La Commissione contesta peraltro la scelta della convenuta di applicare aliquote ridotte variabili ai servizi forniti dalle imprese di pompe funebri. Le disposizioni dell'art. 98, n. 1, della direttiva IVA non consentirebbero, infatti, l'applicazione di un'aliquota ridotta a taluni servizi di trasporto e di un'aliquota normale agli altri servizi, forniti dalle imprese in parola, rendendo il livello dell'aliquota effettiva necessariamente inferiore all'aliquota normale applicabile in Francia. Inoltre, il livello di questa aliquota ridotta varierebbe da operazione a operazione in funzione dell'importanza relativa, in ciascun caso di specie, delle prestazioni assoggettate all'aliquota ridotta, il che sarebbe altresì vietato dalla detta direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-95/09)

(2009/C 113/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, A.A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che,

- non avendo identificato in maniera piena e corretta le aree sensibili ai fini dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio ⁽¹⁾ 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- non avendo dato piena e corretta attuazione a quanto prescritto dall'art. 3, nn. 1 e 3, e dall'art. 5, nn. 2, 3, 4 e 5, di detta direttiva, con riguardo a talune aree sensibili;
- non avendo fornito, entro il termine richiesto del 31 dicembre 2008, il livello di trattamento previsto all'art. 5, nn. 2 e 3, di tale direttiva per tutte le acque reflue urbane provenienti da taluni agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, scaricate nelle aree sensibili o nei bacini drenanti di pertinenza;
- non avendo provveduto, per taluni agglomerati, affinché le reti fognarie di cui all'art. 3, n. 1, siano conformi alle disposizioni dell'art. 3, n. 2, di tale direttiva;
- non avendo correttamente proceduto alla reidentificazione prevista dall'art. 5, n. 6, di detta direttiva nel termine richiesto del 31 dicembre 1997, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti da tali articoli, nonché a quelli derivanti dall'art. 19 della direttiva e

— non avendo fornito le informazioni richieste con lettera del 23 aprile 1999, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 10 del Trattato CE.

— Condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l'Irlanda non abbia rispettato gli obblighi derivanti dagli artt. 3, 5 e 19 della direttiva e dall'art. 10 del Trattato CE per i seguenti motivi.

Con riferimento all'estuario del Boyne la Commissione afferma che, non avendo notificato un atto formale di identificazione per questa area, l'Irlanda non ha identificato in maniera piena e corretta le aree sensibili ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva. Relativamente ad altre aree che non sono state identificate come sensibili la Commissione riconosce che l'Irlanda ha effettuato le identificazioni ai fini dell'art. 5, n. 1, ma sostiene che gli atti formali di identificazione attualmente applicabili non sono sufficientemente precisi nel demarcare l'area sensibile interessata.

Con riguardo all'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, la legislazione irlandese prevede un differimento del termine di attuazione stabilito dall'art. 3, n. 2, secondo comma, dal 31.12.1998 al 14.06.2001. La Commissione afferma che la direttiva non contempla la possibilità di un simile differimento. La Commissione inoltre osserva che, relativamente a 32 aree in seguito identificate come sensibili, la legislazione nazionale non ha rispettato il termine del 31.12.1998 previsto dall'art. 5 della direttiva.

La Commissione deduce che, in relazione ad aree che l'Irlanda aveva erroneamente identificato come sensibili, l'Irlanda non si è, di fatto, conformata alle disposizioni dell'art. 3, nn. 1 e 2, e dell'art. 5, nn. 2, 3 e 4, con riguardo ad agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, e alle disposizioni dell'art. 5, nn. 2, 3 e 4, con riguardo agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane rientranti nel campo di applicazione dell'art. 5, n. 5, della direttiva.

La Commissione ritiene che l'Irlanda abbia violato l'art. 5, n. 6, della direttiva, poiché non ha proceduto alla prima reidentificazione delle aree sensibili da effettuarsi non oltre il 31.12.1997.

Infine la Commissione ritiene che, non avendo fornito informazioni cartografiche chiare mostrandone l'estensione delle aree sensibili e dei bacini drenanti di pertinenza, nonché la localizzazione degli agglomerati interessati entro il termine del 31.12.1998, l'Irlanda ha violato i suoi obblighi derivanti dall'art. 10 del Trattato.

(¹) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40)

Impugnazione proposta il 10 marzo 2009 dalla Anheuser-Busch, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 dicembre 2008, nelle cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar, národní podnik/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), Anheuser-Busch, Inc.

(Causa C-96/09 P)

(2009/C 113/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anheuser-Busch, Inc. (rappresentante: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, B. Goebel, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Budějovický Budvar, národní podnik, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 2008 nelle cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06 ad eccezione del numero 1 del dispositivo;
- 2) pronunciarsi definitivamente sulla lite respingendo il ricorso proposto in primo grado o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado e
- 3) condannare la ricorrente in primo grado alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) Il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto quando ha negato effettivamente la competenza dell'Ufficio a stabilire che la Budvar non era riuscita a provare i diritti ai sensi dell'art. 8, n. 4 (¹), in presenza di seri dubbi quanto alla validità di tali diritti (asserita denominazione di origine per la «BUD»).

- 2) Il Tribunale di primo grado ha frainteso i requisiti qualitativi e quantitativi di quanto stabilito dal diritto comunitario circa «l'uso nella prassi commerciale» ai sensi dell'art. 8, n. 4. In primo luogo, ha affermato che questo requisito doveva essere interpretato nel senso che con esso si intendeva ogni uso commerciale al di fuori della mera sfera privata, rilevando in particolare che non era richiesto l'uso effettivo dell'asserito diritto di cui all'art. 8, n. 4, come si verificerebbe per i marchi commerciali. A questo proposito, ha consentito che siano considerate spedizioni «franco di ogni spesa» «l'uso nel contesto di un'attività commerciale» al pari dell'uso in una funzione diversa (uso del marchio commerciale piuttosto che l'uso della denominazione di origine). In secondo luogo, la sentenza impugnata ha erroneamente consentito che sia preso in considerazione l'uso successivo alla data della domanda di registrazione del marchio commerciale opposto; con ciò ha trascurato che perché un diritto precedente sia considerato adeguato come motivo d'opposizione ai sensi dell'art. 8 tutte le condizioni relative a tale motivo di opposizione devono essere soddisfatte al momento della registrazione della domanda opposta. In terzo luogo, il Tribunale ha frainteso l'art. 8, n. 4, affermando che, in spregio del principio di territorialità, si poteva considerare l'uso verificatosi in paesi diversi dai paesi dove vivevano gli asseriti diritti ex art. 8, n. 4.
- 3) Il Tribunale di primo grado ha anche frainteso il requisito «di portata non puramente locale». Esso ha sostanzialmente rilevato che tale requisito è soddisfatto dal fatto che l'asserito diritto ex art. 8, n. 4, proveniva da un paese terzo e si estendeva a due paesi membri dell'Unione europea. Non si è chiesto se il diritto in questione avesse ottenuto più di un mero significato locale in due attuali Stati membri per i quali esso era stato richiesto, aprendo in tal modo la porta a diritti ex art. 8, n. 4, provenienti dall'esterno dell'Unione europea.
- 4) Il secondo motivo di impugnazione si richiama alla violazione dell'art. 8, n. 4, lett. b), unitamente a quella dell'art. 74, n. 1. L'art. 8, n. 4, lett. b) prescrive che il diritto nazionale dà alla Budvar il diritto di vietare l'utilizzo del marchio commerciale opposto. La commissione di ricorso aveva stabilito, sulla base della prova presentata dalle parti e applicando la regola consolidata secondo cui l'onere della prova nei procedimenti di opposizione UAMI grava sull'opponente, che la Budvar non aveva provato di essere in grado, in base al diritto nazionale vigente in Francia o in Austria, di vietare l'uso del marchio commerciale «BUD». Il Tribunale di primo grado, tuttavia, contrariamente all'art. 74, n. 1, e all'art. 8, n. 4, lett. b), ha stabilito che l'UAMI doveva accertare di ufficio gli aspetti giuridici e legali a sostegno dei diritti ex art. 8, n. 4, al di là di quanto asserito dalle parti, piuttosto che respingere l'opposizione per mancanza di prova degli asseriti diritti della Budvar.
- 5) Nel complesso, l'impugnata sentenza del Tribunale di primo grado ha dato un'interpretazione dell'art. 8, n. 4 che è difficile da riconciliare col tenore di tale disposizione ed è impossibile da riconciliare con l'obiettivo del regolamento n. 40/94, volto a creare un diritto sui marchi commerciali uniforme e ben funzionante su scala comunitaria, al fine di promuovere il commercio intracomunitario.

- 6) Ognuna di tali violazioni del diritto da parte del Tribunale di primo grado comporta l'annullamento delle decisioni della seconda commissione di ricorso ed è pertanto, ognuna di per sé, in grado di comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-100/09)

(2009/C 113/50)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Jelínek, P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 marzo 2007, 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (¹), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti a norma dell'art. 24 di tale direttiva.

— condannare Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto l'8 marzo 2008.

(¹) GU L 69, pag. 27.

Ricorso proposto il 25 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-114/09)

(2009/C 113/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Adsera Ribera e P. Dejmek, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, 2006/68/CE⁽¹⁾, che modifica la direttiva 77/91/CEE⁽²⁾ del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2006/68/CE è scaduto il 15 aprile 2008.

⁽¹⁾ GU L 264, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 26, pag. 1.

Ordinanza del presidente della Grande Sezione della Corte 2 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — Brigitte Ruf, cognome da nubile: Elsässer, Gertrud Elsässer, cognome da nubile: Sommer/Europäische Zentralbank (EZB), Coop Himmelblau Prix, Dreiholz & Partner ZT GmbH, con l'intervento di: Stadt Frankfurt am Main

(Causa C-408/07)⁽¹⁾

(2009/C 113/52)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Grande Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 283 del 24.11.2007.

Ordinanza del presidente della Corte 19 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-92/08)⁽¹⁾

(2009/C 113/53)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 116 del 9.5.2008.

Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 21 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Madrid — Spagna) — Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE)/Sogecable, SA, Canal Satélite Digital SL

(Causa C-98/08)⁽¹⁾

(2009/C 113/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 128 del 24.5.2008.

Ordinanza del presidente della Corte 20 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-257/08)⁽¹⁾

(2009/C 113/55)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 15.8.2008.

**Ordinanza del presidente della Corte 30 gennaio 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria****(Causa C-291/08) ⁽¹⁾**

(2009/C 113/56)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.

**Ordinanza del presidente della Corte 6 marzo 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio****(Causa C-329/08) ⁽¹⁾**

(2009/C 113/57)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.

**Ordinanza del presidente della Corte 19 febbraio 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese****(Causa C-332/08) ⁽¹⁾**

(2009/C 113/58)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.

**Ordinanza del presidente della Corte 26 febbraio 2009 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese****(Causa C-354/08) ⁽¹⁾**

(2009/C 113/59)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 285 dell'8.11.2008.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado 1° aprile 2009 —
Valero Jordana/Commissione**

(Causa T-385/04) ⁽¹⁾

**(Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso di annullamento
— Ricorso per risarcimento danni — Promozione — Attribuzione di punti di priorità)**

(2009/C 113/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gregorio Valero Jordana (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti M. Merola e I. van Schendel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente V. Joris e C. Berardis-Kayser, poi V. Joris e G. Berscheid, agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck)

Oggetto

Annullamento:

— della decisione del Direttore generale del Servizio giuridico della Commissione di attribuire al ricorrente soltanto 1 punto di priorità della Direzione generale per l'esercizio di promozione 2003, decisione comunicata il 7 luglio 2003 e confermata da una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina notificata il 16 dicembre 2003;

— della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di attribuire al ricorrente un totale di 20 punti a titolo dell'esercizio di promozione 2003, notificata il 16 dicembre 2003; dell'elenco in ordine di merito dei funzionari di grado A5 promuovibili per l'esercizio 2003, pubblicato nelle *Informazioni amministrative* n. 69-2003 del 13 novembre 2003; dell'elenco dei funzionari promossi al grado A4 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle *Informazioni amministrative* n. 73-2003 del 27 novembre 2003; della decisione di non iscrivere in detti elenchi il nominativo del ricorrente;

— della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di non attribuire al ricorrente punti di priorità supplementari per l'esercizio di promozione 2003, così come risulta dalla lettera del 22 febbraio 2007 e dalla decisione del 17 aprile 2007,

e risarcimento danni per EUR 5 000.

Dispositivo

1) *Le decisioni della Commissione di attribuire al sig. Gregorio Valero Jordana in tutto 20 punti di promozione e di non iscrivere il medesimo nell'elenco dei funzionari promossi al grado A4 a titolo dell'esercizio di promozione 2003 sono annullate.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 284 del 20.11.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 18 marzo 2009 —
Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adepteck
Precision/Consiglio**

(Causa T-299/05) ⁽¹⁾

[Dumping — Importazione di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Cina — Status di impresa retta da un'economia di mercato — Art. 2, nn. 7, lett. a) e c), e 10, nonché art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/96]

(2009/C 113/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd (Shanghai, Cina) e Shanghai Adepteck Precision Co. Ltd (Huaxin Town, Cina) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e avv. E. Gybels)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente K. Talabér-Ritz e E. Righini, successivamente H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 28 aprile 2005, n. 692, recante modifica del regolamento (CE) n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 112, pag. 1)

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd e la Shanghai Adepteck Precision Co. Ltd sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.*

3) *La Commissione supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 257 del 15.10.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2009 — TF1/Commissione

(Causa T-354/05) ⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Finanziamento di France Télévisions mediante canoni audiovisivi — Esame permanente degli aiuti esistenti — Raccomandazione che propone l'adozione di opportune misure — Impegni dello Stato membro accettati dalla Commissione — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Natura dell'atto impugnato — Interesse ad agire — Ricevibilità — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Sentenza Altmark»

(2009/C 113/62)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: TF1 (Boulogne-Bilancourt, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avvocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Giolito, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, agenti); e France Télévisions S.A. (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-P. Gunther e D. Tayar, avvocats)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2005, C (2005) 1166 def., relativa all'aiuto concesso a France Télévisions [aiuto E 10/2005 (ex C 60/1999) — France, Canone radiodiffusione]

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Télévision française 1 SA (TF1)* è condannata alle sue proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione e da France Télévisions SA.
- 3) La Repubblica francese supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 315 del 10.12.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 17 marzo 2009 — Laytoncrest/UAMI — Erico (TRENTON)

(Causa T-171/06) ⁽¹⁾

[Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TRENTON — Marchio comunitario denominativo anteriore LENTON — Diritto ad essere sentiti — Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 e regola 54 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Mancato ritiro della domanda di marchio — Art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 — Obbligo di decidere in base alle prove disponibili — Regola 20, n. 3, e regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95]

(2009/C 113/63)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Laytoncrest Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: N. Dontas e P. Georgopoulou, avvocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Erico International Corp. (Solon, Ohio, Stati Uniti, rappresentanti: M. Samer, O. Gillert e F. Schiwek, avvocats)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 26 aprile 2006 (procedimento R 406/2004 2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Erico International Corp. e la Laytoncrest Ltd

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 aprile 2006 (procedimento R 406/2004-2) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Laytoncrest Ltd.
- 3) La Erico International Corp. supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 212 del 2.9.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 24 marzo 2009 —
Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL
OPTICA)**

(Cause riunite da T-318/06 a T-321/06) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchi comunitari figurativi GENERAL OPTICA di diversi colori — Denominazione commerciale anteriore Generalóptica — Impedimento relativo alla registrazione — Portata locale del contrassegno anteriore — Art. 8, n. 4, e art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»]

(2009/C 113/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alberto Jorge Moreira da Fonseca L^{da} (Santo Tirso, Portogallo) (rappresentanti: M. Oehen Mendes e D. Jeffries, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: General Óptica, SA (Barcellona, Spagna) (M. Curell Aguilà e X. Fàbrega Sabaté, avocats)

Oggetto

Quattro ricorsi presentati avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 agosto 2006 (procedimenti R 944/2005-1, R 945/2005-1, R 946/2005-1 e R 947/2005-1), relative a quattro procedimenti di nullità tra l'Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}, e la General Óptica, SA

Dispositivo

1) I ricorsi sono respinti.

2) L'Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}, è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 236 del 30.12.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 —
Alcoa Trasformazioni/Commissione**

(Causa T-332/06) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Elettricità — Tariffa preferenziale — Decisione di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Aiuto nuovo o aiuto esistente — Vantaggio — Motivazione — Legittimo affidamento — Certezza del diritto)

(2009/C 113/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, F. Salerno e T. Graf, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Khan, E. Righini e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2006/C 214/03 della Commissione, notificata alla Repubblica italiana con lettera del 19 luglio 2006, che ha dato avvio al procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, con riguardo all'aiuto di Stato C 36/06 (ex NN 38/06) — Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica in Italia, nei limiti in cui tale decisione si riferisce alle tariffe di fornitura di elettricità di cui beneficiano i due impianti di produzione di alluminio primario appartenenti ad Alcoa Trasformazioni.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Alcoa Trasformazioni supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2009 — ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione

(Causa T-405/06) ⁽¹⁾

[«**Concorrenza — Intese — Mercato comunitario delle travi — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CECA, successivamente alla scadenza del trattato CECA, e sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Poteri della Commissione — Imputabilità della violazione — Prescrizione — Diritti della difesa** »]

(2009/C 113/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo); ArcelorMittal Belval & Differdange SA, già Arcelor Profil Luxembourg SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo); e ArcelorMittal International SA, già Arcelor International SA (Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Vandencastele)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e F. Arbault, agenti)

Oggetto

Ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 8 novembre 2006, C (2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 CECA avente ad oggetto accordi o pratiche concordate tra produttori europei di travi (caso COMP/F/38.907 — Travi d'acciaio)

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 8 novembre 2006, C (2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 CECA avente ad oggetto accordi o pratiche concordate tra produttori europei di travi (caso COMP/F/38.907 — Travi d'acciaio), è annullata nella parte relativa ad ArcelorMittal Belval & Differdange SA e ad ArcelorMittal International SA.
- 2) Il ricorso è respinto in quanto infondato per la restante parte.
- 3) La Commissione è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle esposte da ArcelorMittal Belval & Differdange SA e da ArcelorMittal International SA, nei limiti in cui si contrappongono nella presente causa.
- 4) ArcelorMittal Luxembourg SA è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla Commissione, nei limiti in cui si contrappongono nella presente causa.

⁽¹⁾ GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — L'Oréal/UAMI — Spa Monopole (SPALINE)

(Causa T-21/07) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPALINE — Marchio nazionale denominativo anteriore SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Violazione della notorietà — Indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio anteriore — Assenza di giusto motivo per l'utilizzo del marchio richiesto — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94**»]

(2009/C 113/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. E. Baud)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguijal, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti E. Cornu, L. De Brouwer, D. Moreau e E. De Gryse)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 ottobre 2006 (caso R 415/2005-1) relativa a un procedimento di opposizione tra Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e L'Oréal SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Oréal SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — L'Oréal/UAMI — Spa Monopole (SPA THERAPY)

(Causa T-109/07) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario SPA THERAPY — Marchio denominativo nazionale anteriore SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94**»]

(2009/C 113/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA (Parigi, Francia) (rappresentante: E. Baud, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Mongui-ral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: E. Cornu, L. De Brouwer e D. Moreau, avocats)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 24 gennaio 2007 (procedimento R 468/2005-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e L'Oréal SA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Oréal SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 140 del 23.6.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — Anheuser-Busch/UAMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER)

(Causa T-191/07) (¹)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BUDWEISER — Marchi denominativo e figurativo internazionali anteriori BUDWEISER e Budweiser Budvar — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 — Violazione dei diritti della difesa — Motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 — Tardiva produzione di documenti — Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94»]

(2009/C 113/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anheuser-Busch, Inc. (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e A. Renck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Mongui-ral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, Repubblica Ceca) (rappresentante: avv. K. Čermák)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 marzo 2007 (procedimento R 299/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Budějovický Budvar, národní podnik e l'Anheuser-Busch, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Anheuser-Busch, Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall'UAMI e dalla Budějovický Budvar, národní podnik.

(¹) GU C 183 del 4.8.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — allsafe Jungfalk/UAMI (ALLSAFE)

(Causa T-343/07) (¹)

[Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLSAFE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94]

(2009/C 113/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG (Engen, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, J. Bühling, C. Graf von der Groeben, G. Rother, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schöffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 luglio 2007, (procedimento R 454/2006-4), relativo alla registrazione del segno denominativo ALLSAFE come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 —
Kaul/UAMI Bayer (ARCOL)**

(Causa T-402/07) ⁽¹⁾

[*Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ARCOL — Marchio comunitario denominativo anteriore CAPOL — Esecuzione da parte dell'UAMI di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Diritti della difesa — Art. 8, n. 1, lett. b), art. 61, n. 2, art. 63, n. 6, art. 73, seconda frase, e art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94*]

(2009/C 113/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaul GmbH (Elmshorn, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Bayer AG (Leverkusen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 1° agosto 2007 (procedimento R 782/2000 2), relativa ad un'opposizione tra la Kaul GmbH e la Bayer AG

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Kaul GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 8 del 12.1.2008.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2009 —
Telecom Italia Media/Commissione**

(Causa T-96/07) ⁽¹⁾

[*Aiuti di Stato — Contributi all'acquisto di decoder digitali — Telecomunicazioni — Decisione della Commissione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Decisione, adottata in pendenza di causa da parte dello Stato membro, di non procedere al recupero dell'aiuto presso l'impresa che ha impugnato la decisione della Commissione nell'ambito di un ricorso di annullamento — Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire — Non luogo a provvedere*]

(2009/C 113/72)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Telecom Italia Media (TI Media) SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti F. Bassan e S. Venturini)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini, G. Conte e B. Martenczuk, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Sky Italia Srl (Roma) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e D. Gerard)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all'aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all'acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1)

Dispositivo

1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso in esame.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 117 del 29.5.2007.

**Ricorso proposto l'11 febbraio 2009 —
Germania/Commissione**

(Causa T-59/09)

(2009/C 113/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 5 dicembre 2008 [S.G.E.3/RG/mbp D(2008) 10067], che dà a richiedenti privati accesso a documenti del procedimento per inadempimento n. 2005/4569, provenienti da autorità tedesche, nonostante l'opposizione del governo tedesco ai sensi dell'art. 2, n. 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 5 dicembre 2008, che dà a terzi privati accesso a documenti di un procedimento per inadempimento, provenienti da autorità tedesche, nonostante l'opposizione del governo tedesco.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è in contrasto con l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾ in combinato disposto con il principio di leale cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri ai sensi dell'art. 10 CE.

L'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 attribuirebbe agli Stati membri la possibilità di subordinare al loro consenso la trasmissione di documenti provenienti dalle loro autorità, che si trovino in possesso delle istituzioni comunitarie. La Commissione non avrebbe il diritto di esercitare un pieno controllo della motivazione del rifiuto dell'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 4, nn. 1-3 del regolamento n. 1049/2001. La giurisprudenza della Corte nella causa C-64/06 P, Svezia/Commissione e a.⁽²⁾, avrebbe stabilito criteri tassativi, in base ai quali l'istituzione comunitaria interessata potrebbe trascurare una tale opposizione e procedere ad un propria valutazione del sussistere di motivi di diniego ai sensi dell'art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001, vale a dire l'opposizione deve essere «priva di qualunque motivazione» ovvero deve «non [essere] articolata con riferimento» ai motivi di diniego.

Ne discenderebbe, in connessione con il principio della cooperazione leale tra la Comunità e gli Stati membri ai sensi dell'art. 10 CE, che la valutazione del sussistere dei motivi di diniego ai sensi dell'art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001 di regola compete agli Stati membri. La Commissione potrebbe solo eccezionalmente non tenere conto del rifiuto al consenso, qualora la motivazione dello Stato membro non rispetti sufficientemente tali criteri. Questo si imporrebbe anche da un confronto con l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001. Entrambi i criteri sanciti dalla giurisprudenza costituirebbero requisiti di forma prescritti ad substantiam, il cui contenuto dovrebbe essere definito con riferimento all'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE. Il sindacato di legittimità in ordine alla conformità dell'opposizione all'accesso ai documenti all'art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001, spetterebbe al giudice comunitario e non alla Commissione.

La ricorrente adduce, in subordine, che se anche il Tribunale interpretasse la giurisprudenza della causa C-64/06 P nel senso che l'opposizione di uno Stato membro ai sensi dell'art. 4, n. 5,

del regolamento n. 1049/2001 vincola l'istituzione comunitaria solo se conforme all'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, la Commissione sarebbe comunque al massimo competente a operare un controllo sommario della motivazione apportata dallo Stato membro. La motivazione dell'opposizione della Germania non potrebbe però in alcun modo essere considerata come manifestamente erranea.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Sentenza della Corte 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P, Svezia/Commissione e a., Racc. pag. I-113839.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Química Atlântica/Commissione

(Causa T-71/09)

(2009/C 113/74)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Química Atlântica (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. J. Teixeira Alves)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Commissione era tenuta a prendere le misure di armonizzazione dei criteri di classificazione e di tassazione del fosfato dicalcico, importato dalla Tunisia;
- dichiarare che tale omissione della Commissione ha determinato sostanziali differenze di tassazione delle merci dichiarate in Portogallo rispetto a quelle dichiarate negli altri Stati membri e, per ragioni di contiguità geografica, hanno operatori in concorrenza con quelli che hanno dichiarato tali merci in Portogallo;
- ordinare alla Commissione di adottare le misure di armonizzazione di classificazione tariffaria del fosfato dicalcico;
- ordinare alla Commissione di tener conto del fatto che il fosfato è un prodotto inorganico ottenuto sulla base della reazione chimica risultante dall'aggiunta di un acido a minerali, ragion per cui la sua classificazione nei primi ventiquattro capitoli della Tariffa doganale comune è esclusa a priori;
- ordinare alla Commissione di adottare le misure che garantiscano l'armonizzazione della classificazione operata nei singoli Stati membri nel rispetto di adeguati criteri di interpretazione;
- dichiarare che la ricorrente ha diritto al rimborso dei dazi doganali da essa pagati oltre quelli risultanti dall'applicazione della voce della Tariffa doganale 2835 52 90;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento nonché a quelle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente, vale a dire le spese di trasporto, di soggiorno, nonché quelle inerenti agli onorari dei difensori.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente commercializza fosfato dicalcico, importato dalla Tunisia che, sino al 1994, essa dichiarava in dogana con la designazione di Idrogeno-ortofosfato di calcio (fosfato dicalcico) nella sottovoce tariffaria 2835 52 90 della NC. Le autorità doganali portoghesi imponevano peraltro che il fosfato dicalcico venisse dichiarato nella voce tariffaria della NC 2309 90 98, «preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali — altri», soggetto a tassazione ben più elevata. Per contro, in Francia, nel Regno Unito e in Spagna, paesi che assorbono la quasi totalità del fosfato dicalcico, importato dalla Tunisia nell'Unione europea, il prodotto medesimo viene classificato nella voce tariffaria 2835 52 90 a tasso zero.

La ricorrente ha chiesto alla Commissione di adottare misure di armonizzazione di classificazione tariffaria del fosfato dicalcico, senza che la Commissione abbia peraltro mai reagito. La Commissione rinvia l'adozione di una decisione sull'armonizzazione del fosfato dicalcico dal 2005. Nel dicembre del 2008 la Commissione ha adottato un atto espresso, di contenuto negativo, consistente, da un lato, nel dichiarare che la classificazione del fosfato dicalcico nella voce tariffaria 2309 è costante e uniforme nei singoli Stati membri con il conseguente diniego, dall'altro, di misure di uniformizzazione della classificazione. La Commissione è in possesso di documenti autentici che dimostrano che il fosfato dicalcico importato dalla Tunisia, maggiore fornitore comunitario, viene classificato in Francia e in Spagna sotto la voce tariffaria 2835 25 90 ed è senz'altro in grado di accertare che il Regno Unito, segnatamente, segue la stessa classificazione. È solo parzialmente vera l'affermazione secondo cui non vi sarebbero problemi di classificazione del fosfato dicalcico in altri Stati membri, poiché si omette di dire che tali altri Stati membri non importano fosfato dicalcico dalla Tunisia. La Commissione avrebbe dovuto verificare che il fosfato dicalcico proveniente dalla Tunisia presentava una composizione analoga ai suoi succedanei, importati da altri paesi, cosa che non è stata fatta, malgrado la Commissione fosse a conoscenza dell'esistenza di una domanda di informazione tariffarie vincolanti in Francia. La risposta della Commissione alle denunce della ricorrente determina differenze di classificazione tariffaria come tali necessariamente erronee, fondandosi su premesse erronee, e la Commissione non ha adottato, in definitiva, alcuna misura di armonizzazione dei criteri di classificazione, mantenendo la situazione di indeterminazione precedentemente esistente.

I giudici portoghesi hanno confermato le decisioni delle autorità doganali portoghesi, senza disporre il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, pur essendovi tenuti. In tutti gli Stati membri che importano fosfato dicalcico dalla Tunisia, la merce viene dichiarata sotto la voce tariffaria 2835 52 90. Tale differenza di classificazione tariffaria, che si ripercuote sulla tassazione, ha escluso la ricorrente dal mercato spagnolo, in cui il fosfato dicalcico è esente da dazi, essendo classificato nella voce tariffaria 2535 52 90.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Francia/Commissione

(Causa T-79/09)

(2009/C 113/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2008, C(2008) 7846 definitivo, con la quale la Commissione aveva considerato che i contributi volontari resi obbligatori, prelevati dalle organizzazioni interprofessionali in capo ai membri delle professioni che esse rappresentano, allo scopo di finanziare azioni che queste organizzazioni possono svolgere, rappresentavano una misura che costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce, nel merito, un motivo relativo a:

- un'errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, in quanto la Commissione avrebbe considerato, contrariamente a quanto sostiene il governo francese, che tali contributi volontari obbligatori costituirebbero tasse parafiscali, vale a dire risorse di Stato, mentre:
 - la procedura di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, nonché la procedura di estensione degli accordi interprofessionali non possono essere considerate quali mezzi, per lo Stato, di attuazione di una determinata politica da esso previamente definita;
 - la base imponibile, l'ammontare, la destinazione e l'utilizzo dei contributi volontari obbligatori sarebbero stabiliti dalle organizzazioni interprofessionali nei loro accordi, laddove le autorità pubbliche non interverrebbero in alcuna fase;
 - i contributi volontari obbligatori sarebbero imperativamente utilizzati per il finanziamento dell'azione cui sono destinati e non sarebbero mai messi a disposizione delle autorità pubbliche;
 - gli assoggettati ad un contributo volontario obbligatorio beneficerebbero necessariamente delle azioni finanziate attraverso quest'ultimo e tutti gli operatori della filiera ne sopporterebbero l'onere quali acquirenti o venditori del prodotto interessato.

Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-86/09)

(2009/C 113/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera in data 12 dicembre 2008, recante il rigetto dell'offerta da quest'ultima presentata nell'ambito della gara d'appalto MARE/2008/01 per la «fornitura di computer e servizi connessi, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della DG MARE»⁽¹⁾, nonché le ulteriori decisioni ad essa connesse, ivi inclusa quella che assegna l'appalto al migliore offerente;
- condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente i danni patiti in conseguenza della procedura di gara in questione, stimati in EUR 2 520 000;
- condannare la Commissione a sopportare le spese processuali, incluse le spese vive sostenute dalla ricorrente con riguardo al presente ricorso, anche per il caso in cui il presente ricorso dovesse essere respinto.

Motivi e principali argomenti

Nel presente caso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di rifiutare la sua offerta, presentata in risposta al bando di gara d'appalto MARE/2008/01 per la «fornitura di computer e servizi connessi, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della DG MARE», e di assegnare l'appalto al migliore offerente. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della procedura di gara.

A sostegno delle proprie censure, la ricorrente deduce quattro argomenti.

In primo luogo, essa afferma che la convenuta, non avendo offerto l'accesso a tutta la documentazione tecnica disponibile ed al codice sorgente, che si trovava a disposizione unicamente del precedente contraente, ha violato il principio di parità di trattamento poiché non ha osservato il criterio di esclusione di cui all'art. 93, n. 1, e 94, del regolamento finanziario⁽²⁾. Inoltre, la ricorrente osserva che l'eccessiva parsimonia nell'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'«offerta economicamente più vantaggiosa» avrebbe di fatto neutralizzato l'impatto dell'effetto del prezzo, in violazione delle previsioni del regolamento finanziario. Ancora, la ricorrente deduce che la propria offerta è stata valutata dalla convenuta sulla base di criteri diversi rispetto a quelli enunciati nel capitolato d'onere, in violazione dell'obbligo di trasparenza.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha ommesso di motivare adeguatamente la sua decisione, in particolare con riguardo ai criteri di qualità n. 2 e n. 3, in violazione del principio di trasparenza.

In terzo luogo, la ricorrente solleva taluni dubbi sul fatto che i membri del comitato di valutazione abbiano agito nonostante si trovassero in una situazione di conflitto di interessi, così violando un requisito procedimentale.

In quarto luogo, la ricorrente asserisce che la convenuta sarebbe incorsa in parecchi e manifesti errori di valutazione.

⁽¹⁾ GU 2008/S 115-152936.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 febbraio 2009 — Gråhundbus v/Jørgen Andersen/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-87/09)

(2009/C 113/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gråhundbus v/Jørgen Andersen (Ballerup, Danimarca) (rappresentanti: M. Nissen, J. Rivas de Andrés, J. Gutiérrez Gisbert, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la posizione definitiva della Commissione riguardante la tratta Copenhagen-Ystad, contenuta nei punti 75, 76 e 145 della decisione della Commissione 10 settembre 2008 relativa al procedimento in materia di aiuti di Stato C 41/08 (NN 35/08) — Danske Statsbaner;
- in subordine, annullare la decisione della Commissione 10 settembre 2008 relativa al procedimento in materia di aiuti di Stato C 41/08 (NN 35/08) — Danske Statsbaner;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 settembre 2008 di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE con riferimento all'aiuto di Stato asseritamente concesso dalla Danimarca a Danske Statsbaner («DSB») per il trasporto ferroviario di passeggeri tra Copenhagen e Ystad, attraverso contratti di servizio pubblico conclusi tra il Ministero danese dei Trasporti e l'impresa pubblica DSB [procedimento C 41/08 (NN 35/08) — Danske Statsbaner]. Le parti interessate erano state invitate a presentare le proprie osservazioni⁽¹⁾.

La ricorrente effettua trasporto di passeggeri tramite autobus sulla tratta Copenhagen-Ystad.

La ricorrente invoca tre motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo, afferma che la Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo che il governo danese non sarebbe incorso in un errore di valutazione manifesto nel considerare che la tratta Copenhagen-Ystad costituisca un servizio pubblico o un servizio di interesse economico generale.

Con il secondo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto, non avendo sollevato dubbi, tenuto conto delle informazioni in suo possesso, riguardo alla qualificazione della tratta Copenhagen-Ystad come obbligo di servizio pubblico o servizio di interesse economico generale o servizio pubblico, e sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto accogliere le argomentazioni avanzate dal governo danese senza discussione o esame ulteriori.

Con il terzo, la ricorrente asserisce che la Commissione non ha fornito adeguata motivazione della propria decisione, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 253 CE, poiché la sola motivazione fornita nella decisione consiste nella ripetizione delle argomentazioni del governo danese.

(¹) GU 2008 C 309, pag. 14

**Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Strategi Group/UAMI
— Reed Business Information (STRATEGI)**

(Causa T-92/09)

(2009/C 113/78)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Strategi Group Ltd (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: avv. N. Saunders, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Reed Business Information (Issy-Les-Moulineaux, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 dicembre 2008, caso R 1581/2007-2, e rinviare la domanda all'UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e
- condannare l'UAMI (e qualsiasi parte interveniente) alle spese processuali e ai costi del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «STRATEGI» per servizi della classe 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione francese n. 1 240 001 del marchio denominativo «Stratégies» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 42 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha errato, in particolare, allorché ha ritenuto che, nelle circostanze del caso, l'utilizzo di un marchio come nome di un giornale potesse costituire un utilizzo di tale marchio per i servizi offerti in tale pubblicazione, allorché ha ommesso di indicare gli esatti requisiti necessari ai fini della dimostrazione dell'effettivo utilizzo in tali circostanze, e/o allorché ha ommesso di considerare in modo appropriato le prove presentate sulla base di principi corretti; in via aggiuntiva, o in via subordinata, violazione della regola 22 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95 (¹), in quanto la commissione di ricorso ha ommesso di applicare in modo corretto la previsione di cui alla suddetta disposizione normativa alle circostanze del caso, là dove ha ommesso di fornire direttive sugli elementi di prova necessari per dimostrare l'utilizzo e/o ha erroneamente ritenuto che la prova prodotta dall'opponente fosse insufficiente al fine di stabilire l'utilizzo del marchio per i servizi in questione.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995 L 303, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 marzo 2009 — von Oppeln-Bronikowski e von Oppeln-Bronikowski/UAMI — Pomodoro Clothing (pomodoro)

(Causa T-103/09)

(2009/C 113/79)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski e Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. V. Knies)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pomodoro Clothing Company Ltd. (Londra, Regno Unito)

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 gennaio 2009, resa nel procedimento R 325/2008-1.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: le ricorrenti.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «promodoro» per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 35 — domanda n. 3 587 557.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione britannica del marchio denominativo «POMODORO» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione della regola 22 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95 ⁽¹⁾, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente preso in considerazione prove di utilizzo presentate fuori termine dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso; violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha omesso di concludere che i mezzi di prova presentati dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso entro il termine previsto non costituivano una prova di violazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i marchi sufficiente dell'utilizzo del marchio su cui si fondeva l'opposizione; in questione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995 L 303, pag. 1).

Ricorso proposto il 13 marzo 2009 — adp Gauselmann/UAMI — Maclean (Archer Maclean's Mercury)

(Causa T-106/09)

(2009/C 113/80)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Archer Maclean (Banbury, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2009, caso R 1266/2007-1, contrasta con il regolamento del Consiglio n. 40/94;

— dichiarare che la domanda di marchio comunitario n. 4 290 227 per le classi 9 e 28 rientra nel divieto di cui

all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94;

— condannare l'UAMI, e, ove occorra, l'interveniente nel procedimento, alle spese;

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Archer Maclean's Mercury» per prodotti delle classi 9, 16 e 28 — domanda n. 4 290 227.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca del marchio denominativo «Merkur» per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 28, 35, 37, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non sussistessero somiglianze visive, fonetiche o concettuali tra i marchi in questione ed altresì che non vi fosse identità di prodotti relativamente alle classi 9 e 28 e che pertanto non vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.

Ricorso proposto il 12 marzo 2009 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-107/09)

(2009/C 113/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente, assistito da T. Eicke, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullare parzialmente la decisione della Commissione 8 dicembre 2008, 2008/960/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ⁽¹⁾, segnatamente nella parte in cui ha per effetto l'applicazione di un correttivo al programma di aiuto agli ortofrutticoli nei confronti del Regno Unito in ragione di presunte carenze nel sistema di controllo riguardo alle organizzazioni di produttori istituite prima del 2002 (mancanza di mezzi tecnici) e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Attraverso il presente ricorso, il ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 8 dicembre 2008, 2008/960/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), e a tal fine esso deduce l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 11, n. 2, lett. d), del regolamento del Consiglio n. 2200/96⁽²⁾ operata dalla Commissione, allorché quest'ultima ha dichiarato che il governo del Regno Unito non aveva osservato le condizioni previste da tale disposizione per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Il ricorrente afferma che l'interpretazione restrittiva dell'art. 11, n. 2, lett. d), del regolamento del Consiglio n. 2200/96 operata dalla Commissione, e posta alla base delle parti in questione della decisione impugnata, è incompatibile sia con la formulazione, sia con l'oggetto e con lo scopo, di tale disposizione.

⁽¹⁾ Notificata con il numero C(2008) 7820 (GU 2008 L 340, pag. 99).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU 1996 L 297, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 marzo 2009 — Rintisch/UAMI — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIVITAL)

(Causa T-109/09)

(2009/C 113/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottropp, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Valfeuri Pates Alimentaires SA (Wittenheim, Francia)

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 gennaio 2009, procedimento R 1660/2007-4; e

— condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PROTIVITAL», per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — domanda di registrazione n. 4 843 331

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca del marchio denominativo «PROTI» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca del marchio figurativo «PROTIPOWER» per prodotti delle classi 5, 29 e 32; registrazione tedesca del marchio denominativo «PROTIPLUS» per prodotti delle classi 5, 29 e 32; registrazione tedesca del nome commerciale «PROTI-TOP» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32; registrazione

comunitaria del marchio denominativo «PROTI» per prodotti delle classi 5 e 29

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'appello

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso non avrebbe valutato il merito dell'opposizione; violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso non avrebbe esercitato il potere discrezionale o, quantomeno, non avrebbe dato conto delle modalità di esercizio di quest'ultimo; abuso di potere, in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore, non avendo preso in considerazione documenti e prove forniti dal ricorrente.

Ricorso proposto il 19 marzo 2009 — Icebreaker/UAMI — Gilmar (ICEBREAKER)

(Causa T-112/09)

(2009/C 113/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Icebreaker Ltd (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentante: avv. L. Prehn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gilmar SpA (San Giovanni in Marignano, Rimini)

Conclusioni del ricorrente

— Riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2009, procedimento R 1536/2007 4, e accoglimento della domanda di registrazione del marchio comunitario interessato per prodotti appartenenti alla classe 25; e

— condanna dell'UAMI alle spese di procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ICEBREAKER», per prodotti appartenenti alle classi 9, 24 e 25 — domanda di registrazione n. 3 205 523

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo italiano «ICEBERG», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo internazionale «ICEBERG», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo spagnolo «ICEBERG», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo italiano «ICE», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo internazionale «ICE», registrato per prodotti appartenenti alla classe 25

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che ricorra un rischio di confusione tra i marchi contrapposti.

**Ricorso proposto il 24 marzo 2009 —
Electrolux/Commissione**

(Causa T-115/09)

(2009/C 113/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AB Electrolux (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: F. Wijckmans, H. Burez, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la decisione impugnata, poiché una o più delle condizioni (cumulative) degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà non sono rispettate, o poiché, comunque, la Commissione non ha accertato in maniera adeguata che ognuna di tali condizioni sia rispettata;
- in via subordinata, annullare integralmente la decisione per inottemperanza all'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2008, C(2008) 5995 def., che dichiara compatibile con il mercato comune a determinate condizioni l'aiuto alla ristrutturazione che deve essere corrisposto alla società FagorBrandt da parte delle autorità francesi [C 44/2007 (ex N 460/2007)]. La ricorrente è una concorrente della beneficiaria dell'aiuto ed ha preso parte al procedimento di indagine che ha condotto all'adozione della decisione impugnata.

La ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 87, n. 3, lett. c), CE e gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁾. Ad avviso della ricorrente, il contenuto della decisione è errato in punto di diritto, poiché una o più delle condizioni cumulative dei summenzionati orientamenti non sono rispettate, o poiché, comunque, la Commissione non ha accertato in maniera adeguata che ognuna di tali condizioni sia rispettata. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato:

- la condizione dell'«aiuto una tantum»,
- la condizione secondo cui l'aiuto per la ristrutturazione non deve servire a mantenere le imprese artificialmente in vita,
- le condizioni relative alla valutazione di precedenti aiuti illegali,
- la condizione per cui il beneficiario dell'aiuto deve essere un'impresa in difficoltà,
- la condizione per cui il beneficiario non deve essere un'impresa di recente costituzione,
- la condizione secondo cui il beneficiario dell'aiuto deve ripristinare la propria redditività nel lungo termine,

- la condizione di imporre misure compensative per evitare indebite distorsioni derivanti dall'aiuto alla ristrutturazione, e
- la condizione per cui l'aiuto deve essere limitato al minimo e per cui un contributo reale (privo di elementi di aiuto) deve essere fornito dal gruppo.

Inoltre, la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'obbligo di motivazione stabilito all'art. 253 CE, in particolare con riferimento alle argomentazioni fatte valere dalla ricorrente a proposito della sovracapacità strutturale nel settore, del contributo della beneficiaria ai costi del piano di ristrutturazione che deve essere «il più elevato possibile» e dell'obbligo di restituzione di precedenti aiuti illegali.

⁽¹⁾ GU 2004 C 244, pag. 2

**Ricorso proposto il 24 marzo 2009 — Whirlpool Europe/
Commissione**

(Causa T-116/09)

(2009/C 113/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Whirlpool Europe BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentante: F. Tuytschaever, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la decisione impugnata, poiché una o più delle condizioni (cumulative) degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà non sono rispettate, o poiché, comunque, la Commissione non ha accertato in maniera adeguata che ognuna di tali condizioni sia rispettata;
- in via subordinata, annullare integralmente la decisione per inottemperanza all'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2008, C(2008) 5995 def., che dichiara compatibile con il mercato comune a determinate condizioni l'aiuto alla ristrutturazione che deve essere corrisposto alla società FagorBrandt da parte delle autorità francesi [C 44/2007 (ex N 460/2007)]. La ricorrente è una concorrente della beneficiaria dell'aiuto ed ha preso parte al procedimento di indagine che ha condotto all'adozione della decisione impugnata.

I motivi ed i principali argomenti invocati dalla ricorrente sono identici o simili a quelli invocati nella causa T-115/09, Electrolux/Commissione.

Ricorso proposto il 23 marzo 2009 — Protege International/Commissione

(Causa T-119/09)

(2009/C 113/86)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Protege International Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Shefet, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione resa dalla Commissione in data 23 gennaio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 82 del Trattato CE (procedimento COMP/39414 — Protégé International/Pernod Ricard).

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 23 gennaio 2009, con la quale la Commissione, giungendo alla conclusione che non sussisteva un interesse comunitario sufficiente per la prosecuzione dell'inchiesta, aveva respinto la denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti della Pernod Ricard, relativa ad asseriti abusi di posizione dominante commessi da quest'ultima sul mercato del whisky irlandese, consistenti, da un lato, in azioni giudiziarie intentate dalla Pernod Ricard avverso la ricorrente in relazione al deposito dei marchi «WILD GEESE», «WILD GEESE RARE IRISH WHISKY» e «WILD GEESE IRISH SOLDIERS AND HEROES» da parte della ricorrente e, dall'altro lato, in un rifiuto di approvvigionamento.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma che:

— le azioni giudiziarie intentate dalla Pernod Ricard non avrebbero avuto come scopo quello di proteggere i diritti di proprietà intellettuale di quest'ultima sul marchio «WILD TURKEY», dal momento che non sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ma quello di eliminare la ricorrente in quanto concorrente della Pernod Ricard dal mercato di whisky irlandese;

— si tratterebbe di un abuso di posizione dominante poiché la Pernod Ricard avrebbe rifiutato di fornire whisky irlandese alla ricorrente in ragione del rifiuto di quest'ultima di accettare le condizioni di limitazione di vendita sui mercati approvate dalla Pernod Ricard;

— sussisterebbe un interesse comunitario, dal momento che gli abusi lamentati riguarderebbero differenti Stati membri ed il territorio comunitario nel suo insieme.

Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Al Shanfari/Consiglio e Commissione

(Causa T-121/09)

(2009/C 113/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Thamer Al Shanfari (rappresentanti: P. Saini, QC, T. Nesbitt e B. Kennelly, barristers, A. Patel, N. Sheikh e K. Mehta, solicitors)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

— Annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 314/2004, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009, nella parte in cui riguarda il ricorrente; e

— condannare il Consiglio e la Commissione a pagare al ricorrente le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

In forza del regolamento (CE) del Consiglio n. 314/2004⁽¹⁾, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009⁽²⁾ (in prosieguo: «il regolamento impugnato»), tutti i fondi del ricorrente all'interno degli Stati membri dell'Unione europea sono stati congelati, impedendo a questi di compiere affari nell'UE, in quanto accusato di avere legami con il regime repressivo in Zimbabwe e di essere coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. Inoltre, il ricorrente è soggetto ad un divieto di viaggio in base all'art. 4 della posizione comune del Consiglio 2004/161/PESC⁽³⁾.

Il ricorrente afferma che il regolamento impugnato dovrebbe essere annullato per i seguenti motivi, di seguito esposti:

in primo luogo, il ricorrente deduce che il regolamento impugnato viola il principio di legalità, poiché né l'art. 60 CE, né l'art. 301 CE conferiscono al Consiglio il potere di congelare la totalità dei fondi di un soggetto che non ha legami con il Governo dello Zimbabwe.

In secondo luogo, secondo la prospettazione del ricorrente, il regolamento impugnato viola l'obbligo di motivazione del Consiglio e della Commissione di cui all'art. 253 CE, poiché la breve affermazione relativa al ricorrente nell'allegato III è manifestamente inadeguata, e la posizione comune del Consiglio che sottopone il ricorrente ad un divieto di viaggio non fornisce ulteriori dettagli.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento impugnato viola i diritti fondamentali del ricorrente, pregiudicando il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e al contraddittorio; e pregiudicando altresì in misura sproporzionata il diritto al pacifico godimento delle sue proprietà.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 314, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55, pag. 1)

(²) Regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2009, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 23, pag. 5)

(³) Posizione comune del Consiglio 19 febbraio 2004, 2004/161/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 66)

Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2009 — Torres/UAMI — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)

(Causa T-273/07) (¹)

(2009/C 113/88)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 235 del 6.10.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2009 — FMC Chemical e a./Commissione

(Cause riunite T-349/07 e T-350/07) (¹)

(2009/C 113/89)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2009 — Batchelor/Commissione

(Causa T-342/08) (¹)

(2009/C 113/90)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2009 — Portogallo/Commissione

(Causa T-378/08) (¹)

(2009/C 113/91)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 285 dell'8.11.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 marzo 2009 — Intel/Commissione

(Causa T-457/08) (¹)

(2009/C 113/92)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 301 del 22.11.2008.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso presentato il 26 gennaio 2009 — Soerensen Ferraresi/Commissione

(Causa F-5/09)

(2009/C 113/93)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ayo Soerensen Ferraresi (Milano, Italia) (Rappresentante: C. Di Vuolo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in seguito all'azione di mobbing patita e alla decisione della commissione di invalidità di collocarla a riposo d'ufficio per invalidità.

Conclusioni della ricorrente

- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni fisici, morali ed economici subiti dalla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — A/Commissione

(Causa F-12/09)

(2009/C 113/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: A (Port-Vendres, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Cambier, A. Paternostre)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, la domanda volta ad ottenere che la Commissione sia dichiarata responsabile di taluni errori che il ricorrente sostiene essa abbia commesso nei suoi confronti nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, nonché l'annullamento di diverse decisioni che negano l'applicazione al ricorrente delle disposizioni dell'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, rifiutano di trasmettergli diversi documenti raccolti nella sua cartella sanitaria e di rimborsargli talune spese medi-

che. Dall'altro, la domanda diretta al risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare la Commissione europea responsabile degli errori da essa commessi nei confronti del ricorrente nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e della regolamentazione comune «relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale» dei funzionari delle Comunità europee;
 - annullare le decisioni della Commissione europea 8 aprile e 13 novembre 2008, che negano l'applicazione al ricorrente delle disposizioni dell'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, rifiutano di trasmettergli diversi documenti raccolti nella sua cartella sanitaria e di rimborsargli talune spese mediche;
 - condannare la Commissione europea a versare immediatamente al ricorrente l'indennità prevista all'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, quantificata in un importo pari a EUR 1 422 024, a trasmettergli i documenti richiesti e a rimborsargli tutte le spese mediche già sostenute e da sostenere a causa della malattia professionale da cui è affetto;
 - condannare la Commissione europea a versare al ricorrente interessi di mora al tasso di riferimento della Banca centrale europea, maggiorato di due punti, sull'importo dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto, calcolati a decorrere dal mese di dicembre 2004, data in cui l'origine professionale della malattia del ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuta;
 - condannare la Commissione europea a versare al ricorrente, in ragione del suo diritto all'integrale risarcimento del danno subito e in aggiunta alle somme precedentemente menzionate, l'importo di EUR 1 949 689, corrispondente alla differenza tra l'ammontare complessivo del danno subito e quello dell'indennità forfettaria dovuta al ricorrente a titolo dell'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto;
 - condannare la Commissione europea a versare al ricorrente l'importo di EUR 25 000 o qualsivoglia altro importo il Tribunale ritenga adeguato a titolo del danno morale subito a causa dei molteplici errori e irregolarità commessi dai servizi della Commissione europea nell'istruzione dei procedimenti di carattere medico che lo riguardano;
 - condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.
-

Ricorso proposto il 27 febbraio 2009 — Meister/UAMI**(Causa F-17/09)**

(2009/C 113/95)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Herbert E. Meister (Alicante, Spagna) (rappresentante: H.-J. Zimmermann, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Oggetto della controversia**

Annullamento della decisione che respinge il reclamo del ricorrente contro un calcolo dei punti di promozione per l'anno 2008 e domanda di risarcimento dei danni per la violazione dei principi di corretta gestione del personale

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede:

- che venga annullata la decisione incidentale di rigetto adottata dal Presidente il 20 dicembre 2008 contro il reclamo interno del ricorrente del 20 agosto 2008 ex art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari;
- che il convenuto venga condannato a risarcire i danni al ricorrente, nella somma determinata dal Tribunale;
- che il convenuto venga condannato a pagare tutte le spese del procedimento.

Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Merhzaoui/Consiglio**(Causa F-18/09)**

(2009/C 113/96)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Da un lato, l'annullamento della decisione di assegnare il ricorrente al percorso di carriera AST 1-7. Dall'altro lato, l'annullamento della decisione di non promuoverlo al grado AST 2 per l'esercizio di promozione 2008, nonché delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di assegnare il ricorrente, con effetto a decorrere dal 1° maggio 2006, al percorso di carriera AST 1-7;
- annullare la decisione dell'APN di non promuoverlo al grado AST 2 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, le decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Lopez Sanchez/Consiglio**(Causa F-19/09)**

(2009/C 113/97)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Carolina Lopez Sanchez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di non promuovere la ricorrente al grado AST 3 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN di non promuovere la ricorrente al grado AST 3 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, le decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 9 marzo 2009 — Juvyns/Consiglio**(Causa F-20/09)**

(2009/C 113/98)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Marc Juvyns (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, le decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 9 marzo 2009 — De Benedetti-Dagnoni/Consiglio**(Causa F-21/09)**

(2009/C 113/99)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non promuovere la ricorrente al grado AST 7 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN di non promuovere la ricorrente al grado AST 7 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, le decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 9 marzo 2009 — Marie-Hélène Willigens/Consiglio**(Causa F-22/09)**

(2009/C 113/100)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Marie-Hélène Willigens (Glabais, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non promuovere la ricorrente al grado AST 7 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN di non promuovere la ricorrente al grado AST 7 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, le decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 16 marzo 2009 — Wagner-Leclercq/Consiglio**(Causa F-24/09)**

(2009/C 113/101)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina, pubblicata dalla comunicazione al personale (CP) 24 aprile 2008, n. 75/08, con cui si stabilisce l'elenco dei funzionari del gruppo AST (percorso di carriera I-11) di cui si propone la promozione per l'esercizio 2008.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina, pubblicata dalla comunicazione al personale (CP) 24 aprile 2008, n. 75/08, con cui si stabilisce l'elenco dei funzionari del gruppo AST (percorso di carriera I-11) di cui si propone la promozione per l'esercizio 2008;
- Annullare, per quanto necessario, la decisione dell'APN con cui si respinge il reclamo della ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

**Ricorso proposto il 16 marzo 2009 — Van
Neyghem/Consiglio**

(Causa F-25/09)

(2009/C 113/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 113/88	Causa T-273/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2009 — Torres/UAMI — Vinicola de Tomelloso (TORREGAZATE)	44
2009/C 113/89	Cause riunite T-349/07 e T-350/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2009 — FMC Chemical e a./Commissione	44
2009/C 113/90	Causa T-342/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2009 — Batchelor/Commissione	44
2009/C 113/91	Causa T-378/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2009 — Portogallo/Commissione	44
2009/C 113/92	Causa T-457/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 marzo 2009 — Intel/Commissione ...	44

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 113/93	Causa F-5/09: Ricorso presentato il 26 gennaio 2009 — Soerensen Ferraresi/Commissione	45
2009/C 113/94	Causa F-12/09: Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — A/Commissione	45
2009/C 113/95	Causa F-17/09: Ricorso proposto il 27 febbraio 2009 — Meister/UAMI	46
2009/C 113/96	Causa F-18/09: Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Merhzaoui/Consiglio	46
2009/C 113/97	Causa F-19/09: Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Lopez Sanchez/Consiglio	46
2009/C 113/98	Causa F-20/09: Ricorso proposto il 9 marzo 2009 — Juvyns/Consiglio	46
2009/C 113/99	Causa F-21/09: Ricorso proposto il 9 marzo 2009 — De Benedetti-Dagnoni/Consiglio	47
2009/C 113/100	Causa F-22/09: Ricorso proposto il 9 marzo 2009 — Marie-Hélène Willigens/Consiglio	47
2009/C 113/101	Causa F-24/09: Ricorso proposto il 16 marzo 2009 — Wagner-Leclercq/Consiglio	47
2009/C 113/102	Causa F-25/09: Ricorso proposto il 16 marzo 2009 — Van Neyghem/Consiglio	48



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>